SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

107° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	9
2ª - Giustizia	»	65
3 ^a - Affari esteri	»	70
5 ^a - Bilancio	»	75
6 ^a - Finanze e tesoro	»	83
7 ^a - Istruzione	»	84
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	86
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	88
11 ^a - Lavoro	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	*	102
Comitato paritetico		
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera)	Pag.	7
Commissioni riunite		
3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione)	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Mafia	Pag.	106
Schengen	»	110
Infanzia	»	111
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	114
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	118
CONVOCAZIONI	Pag	110

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Siliquini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(753) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI, preso atto che né il relatore per la 7ª Commissione Gaburro né il sottosegretario Siliquini intendono intervenire in sede di replica, illustra il seguente ordine del giorno:

0/753/1/3 e 7 Asciutti, Provera

«Il Senato,

in sede di esame disegno di legge n. 753 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

considerato il rilevante impegno istituzionale dell'UNESCO sul versante della promozione della diffusione della cultura e dell'istruzione a livello mondiale:

considerato altresì il rilievo centrale che tale impegno assume oggi nella prevenzione della intolleranza quale terreno di coltura del terrorismo;

registrato con rammarico che il venir meno della quota di finanziamento degli Stati Uniti all'Organizzazione comporta un grave pregiudizio alle sue capacità operative,

impegna il Governo ad adoperarsi affinchè il Governo statunitense riconsideri la scelta di recedere dall'UNESCO».

Il senatore ANDREOTTI e il senatore MONTICONE suggeriscono alcune modifiche che il presidente ASCIUTTI dichiara di accogliere riformulando l'ordine del giorno nel seguente nuovo testo:

0/753/1/3^a e 7^a (nuovo testo) Asciutti, Provera

«Il Senato.

in sede di esame disegno di legge n. 753 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

considerato il rilevante impegno istituzionale dell'UNESCO sul versante della promozione della diffusione della cultura e dell'istruzione a livello mondiale;

considerato altresì il rilievo centrale che tale impegno assume oggi nella prevenzione della intolleranza quale terreno di coltura del terrorismo;

registrato con rammarico che il perdurare dell'assenza degli Stati Uniti e di altri paesi dall'Organizzazione comporta un grave pregiudizio al suo prestigio e alle sue capacità operative,

impegna il Governo ad adoperarsi affinchè i Governi non aderenti riconsiderino la propria scelta sulla partecipazione all'UNESCO».

Previo parere favorevole del relatore della 7ª Commissione GA-BURRO, il sottosegretario SILIQUINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel nuovo testo che peraltro, su richiesta del presidente ASCIUTTI – che procede altresì alla verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento –, è posto ai voti ed accolto ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli da 1 a 6, il relatore per la 7ª Commissione GABURRO illustra l'emendamento 7.1, volto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

Previo parere favorevole del sottosegretario SILIQUINI, l'emendamento 7.1 è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 7 come modificato.

Il relatore per la 7^a Commissione GABURRO illustra quindi l'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8, che – previo favorevole del sottosegretario SILIQUINI – è posto ai voti ed accolto.

Il presidente ASCIUTTI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 9 del provvedimento.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori Frau e Gaburro di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 753

Art. 7.

7.1

Frau e Gaburro, relatori

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002».

Art. 8.

8.1

Frau e Gaburro, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 8 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 e in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002 12ª Seduta

Presidenza del Presidente Paolo ROMANI

La seduta inizia alle ore 10,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Audizione del ministro dell'interno, Claudio Scajola.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Paolo ROMANI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il ministro Claudio SCAJOLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare i quesiti ed osservazioni il deputato Giulio Antonio LA STARZA, il senatore Mauro FABRIS, i deputati Eugenio

DUCA e Giorgio PASETTO, il senatore Vittorio PESSINA e il deputato Luigi MURATORI, ai quali replica il ministro Claudio SCAJOLA.

Paolo ROMANI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione. Avverte che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato la propria disponibilità ad intervenire in audizione nella giornata di giovedì 21 febbraio; avverte altresì che il prossimo giovedì 14 febbraio si svolgerà una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del Comitato paritetico.

La seduta termina alle ore 11,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

97^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì, per le attività produttive Dell'Elce, per gli affari esteri Mantica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusa, il PRESI-DENTE avverte che per le sedute della settimana successiva sarà inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche il disegno di legge n. 1094, d'iniziativa del Governo, assegnato in sede referente e recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

- (30) MARINI. Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (372) PASINATO ed altri. Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa
- (426) ZAPPACOSTA ed altri. Istituzione della provincia di Sulmona
- (707) DEL TURCO ed altri. Istituzione della provincia di Avezzano
- (764) FALCIER ed altri. Istituzione della provincia della Venezia Orientale
- (978) BEVILACQUA. Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino

(1069) BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(1108) TREMATERRA.- Istituzione della provincia di Castrovillari

(Rinvio dell'esame congiunto. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MAFFIOLI, in considerazione delle numerose iniziative per l'istituzione di nuove province, propone di chiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, e di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario D'ALÌ assicura che il Governo fornirà gli elementi di valutazione tecnica richiesti dalla Commissione, fermo rimanendo che il giudizio sulle richieste in esame è riservato al Parlamento.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea che il parere tecnico del Governo dovrà riguardare i disegni di legge in titolo e non dovrà estendersi a ulteriori proposte legislative in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore.

(236) GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità, fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 gennaio.

Il sottosegretario D'ALÌ illustra l'emendamento 1.1 che, recependo le osservazioni proposte dal relatore, stabilisce che l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, su richiesta dell'interessato, mediante l'apposizione di un simbolo o di un codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale. Dà inoltre per illustrato l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il relatore MALAN esprime un parere favorevole su entrambi gli emendamenti del Governo.

Il senatore VILLONE, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, chiede che la norma sia interpretata in modo che, nel momento in cui sarà introdotta la tessera magnetica, il codice che indica il diritto al voto assistito verrà annotato in forma elettronica.

Il senatore BATTISTI chiede che sia precisato che la richiesta da parte dell'interessato possa essere presentata anche in forma delegata. Il presidente PASTORE osserva che la possibilità di delega è comunque ammessa ai sensi delle procedure previste per la presentazione di atti alla pubblica amministrazione.

La Commissione consente.

L'emendamento 1.1 è quindi posto ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, e risulta accolto. È accolto, quindi, l'emendamento 2.1 del Governo.

La Commissione, infine, conviene di conferire al relatore MALAN il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

- (1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati
- (179) EUFEMI. Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione
- (185) BASSANINI e AMATO. Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni
- (273) EUFEMI ed altri. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato
- (728) CARUSO Luigi. Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione
- (1011) BASSANINI ed altri. Norme in materia di riordino della dirigenza statale. (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273 e 728, congiunzione all'esame del disegno di legge n. 1011 e rinvio; esame del disegno di legge n. 1011, congiunzione al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273 e 728 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1052, 179, 185, 273 e 728, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 febbraio.

Il relatore MALAN riferisce sul disegno di legge 1011, il cui esame proseguirà, su sua proposta, congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Intervenendo in discussione generale, il senatore VILLONE osserva che quello della dirigenza è uno snodo fondamentale per la pubblica amministrazione. Il Paese non ha conosciuto, tradizionalmente, esperienze di osmosi tra dirigenza pubblica e privata, presupposto per la crescita e il consolidamento dell'organizzazione dei pubblici uffici, che opportunamente vengono favorite con alcune delle disposizioni del disegno di legge del Governo. Le riforme introdotte a partire dagli anni Novanta hanno rea-

lizzato una nuova disciplina della dirigenza, centrata sull'equilibrio fra l'autonomia nei confronti del potere politico e la valutazione dei risultati conseguiti. Sotto tale profilo il disegno di legge presentato dal Governo compie un passo indietro, proponendo una nuova forma di soggezione del dirigente pubblico, che si realizza con la sostanziale incertezza del suo rapporto di lavoro.

Ricorda, in proposito, le disposizioni favorevoli alla introduzione del cosiddetto *spoils system*, condivisibile per quanto attiene ad alcune posizioni dirigenziali di vertice, ma non estensibile a gran parte o a tutte le posizioni della dirigenza, senza mettere a rischio la produzione dei servizi a causa della precarietà nell'organizzazione.

Si sofferma in particolare sull'articolo 23-bis, introdotto con l'articolo 7 del disegno di legge, che capovolge il criterio di incompatibilità della funzione dirigenziale con incarichi esterni, prevedendo addirittura un sistema di favore all'accoglimento delle richieste (comma 2). La norma potrebbe essere letta, con riguardo ai magistrati, come una captatio benevolentiae nel momento in cui si assumono scelte lesive dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Esprime in conclusione, una valutazione complessivamente negativa dalla proposta del Governo.

Il senatore BASSANINI osserva che, per la parte in cui favorisce la mobilità fra il settore pubblico e quello privato, la proposta del Governo è largamente condivisibile e riproduce il disegno di legge approvato dal Senato ma non anche dalla Camera dei deputati sul finire della scorsa legislatura.

La parte principale del provvedimento, tuttavia, reca modifiche alla vigente disciplina della dirigenza, che è ispirata a favorire la tendenziale assimilazione dell'ordinamento della dirigenza pubblica a quello della dirigenza privata, a eccezione delle carriere prefettizie, diplomatica, militare e della magistratura. È comprensibile che il Governo e la maggioranza intendano rivedere le scelte compiute dal precedente Esecutivo, ma sarebbe lecito attendersi una certa continuità rispetto alle posizioni assunte a suo tempo da autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza o comunque l'esplicazione dettagliata delle ragioni di evidenti mutamenti di opinione.

Non si deve confondere il principio della temporaneità degli incarichi dirigenziali, che sollecita le amministrazioni a misurarsi sul terreno della qualità dei servizi e delle prestazioni, con l'introduzione dello *spoils system*, non previsto nella delega legislativa che diede vita alla riforma. Neppure la previsione del potere del nuovo Governo di confermare o no l'incarico ai dirigenti di vertice costituisce un elemento indicativo dello *spoils system*, perché in caso di mancata conferma resta comunque fermo lo *status* di dirigente.

Non è chiara la ragione per cui il Governo intende sconvolgere la disciplina della dirigenza, di cui non è stato ancora possibile misurare i risultati. Se, come si propone, il contratto si limiterà a regolare il trattamento economico, la disciplina della dirigenza retrocederà verso gli ordinamenti più marcatamente statualistici.

Evidentemente il Governo ritiene di utilizzare le norme proposte come pretesto per rinnovare tutti gli incarichi pubblici; un obiettivo di difficile realizzazione, non potendosi ammettere costituzionalmente l'efficacia retroattiva delle disposizioni in esame per i contratti in corso. La natura contrattuale del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici rappresenta una delle principali conquiste degli anni Novanta e ha suscitato interesse anche all'estero, in particolare per la circostanza che la riforma è stata realizzata con il consenso delle organizzazioni sindacali. Il disegno di legge, invece, compie un passo indietro anche perché rende incerto il rapporto di lavoro, rimettendolo alla valutazione politica anziché a quella dei risultati.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra le ragioni che, a suo avviso, giustificano l'adozione del provvedimento d'urgenza da parte del Governo. In particolare, il ritmo di crescita dei consumi interni di energia elettrica, che nel dicembre 2001 ha raggiunto un nuovo risultato storico pari al 4,1 per cento, e l'esiguo apporto previsto di nuova potenza, in relazione ai ritardi e alle difficoltà autorizzative che incontrano i nuovi impianti. In assenza di interventi urgenti non sarebbe possibile garantire la copertura del fabbisogno, specie nelle zone del Paese caratterizzate da elevati consumi e carenza di produzione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE, pur riconoscendo la rilevanza della questione, ritiene censurabile la soluzione in termini esclusivamente centralistici adottata dal Governo. Anziché tentare di razionalizzare e semplificare le procedure, si procede attraverso la mera esclusione delle autonomie locali dal processo decisionale. La compatibilità con il nuovo assetto costituzionale potrebbe essere argomentata solo attraverso una interpretazione estensiva del concetto di interesse generale, sul quale, come testimoniano le audizioni in corso dinanzi alla Commissione, è tuttora aperta la discussione.

Il sottosegretario DELL'ELCE osserva che le disposizioni del decreto-legge fanno salva la partecipazione delle regioni interessate al procedimento decisionale e pertanto non possono definirsi centralistiche. Fornisce, quindi, alcuni dati che rendono evidente, ad avviso del Governo, l'urgenza di provvedere per adeguare l'offerta di energia elettrica al rilevante incremento della domanda.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul riconoscimento dei presupposti costituzionali.

(1115) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ illustra i contenuti del decreto-legge, adottato dal Governo per adeguare con urgenza gli uffici dell'ambasciata e consolari a Buenos Aires e in Argentina, al fine di far fronte alle richieste di assistenza del grande numero di cittadini italiani che vi risiedono, a seguito della grave crisi in corso in quel Paese.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1115) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MAGNALBÒ, richiamando le considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra i contenuti del provvedimento adottato d'urgenza dal Governo, che autorizza l'assunzione con contratto temporaneo di sei mesi, rinnovabile per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, di trenta unità di personale presso la rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli uffici consolari dipendenti. Essendo le disposizioni pienamente compatibili sia all'ordinamento costituzionale nel sul complesso, sia al nuovo assetto delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione e alle normative europee, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario MANTICA ricorda che i cittadini italiani residenti in Argentina sono circa 595.000. Con l'aumento del personale degli uffici diplomatici previsto dal disegno di legge si assicurerebbe una proporzione pari ad un funzionario ogni 4.000 cittadini italiani. La grave situazione fi-

nanziaria dell'Argentina induce in particolare i cittadini italiani che hanno lasciato il nostro paese di recente, a rientrarvi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

98^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente PASTORE indi del Vice Presidente MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

- (795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
- (55) EUFEMI ed altri. Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione
- (770) CREMA. Nuove norme in materia di immigrazione
- (797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
- (963) TOGNI ed altri. Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 febbraio.

Il presidente PASTORE invita il rappresentante del Governo a illustrare l'emendamento 10.11 (nuovo testo) e il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/1.

Il senatore Massimo BRUTTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che gli emendamenti presentati dal Governo, che introducono la previsione dell'utilizzo delle navi della Marina militare in attività di polizia,

destano perplessità e contrarietà. Si tratta di un utilizzo improprio che può determinare gravi pericoli per la sicurezza della vita delle persone.

Il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/1, poi, rinvia all'articolo 200 del codice della navigazione, che a sua volta reca l'espresso richiamo alle «navi da guerra». Non è chiaro il motivo per cui non si faccia analogo rinvio al codice della navigazione per gli altri riferimenti alle navi della Marina militare.

Tali disposizioni rendono necessaria una esauriente spiegazione da parte del responsabile del Dicastero competente e pertanto chiede che il Ministro della difesa sia ascoltato in Commissione per chiarire a quali condizioni, con quali responsabilità e con quali regole di ingaggio si svolgeranno le attività della Marina militare previste nell'emendamento. Pertanto non ritiene sufficiente l'illustrazione da parte del sottosegretario per l'interno.

La senatrice DENTAMARO, associandosi alla richiesta del senatore Massimo Brutti, chiede che sia acquisita anche la posizione dei rappresentanti della Marina militare, i quali potrebbero informare la Commissione a proposito delle regole di ingaggio. Ricorda l'incidente verificatosi nelle acque territoriali antistanti la Puglia, quando uno scafo militare urtò una imbarcazione in avvicinamento provocando la morte di ben 80 persone.

Il sottosegretario MANTOVANO, illustrando gli emendamenti presentati dal Governo, sottolinea che essi sono tesi a realizzare l'opportuno collegamento fra i mezzi delle forze di polizia e le navi della Marina militare, ai fini del contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina. È previsto che le modalità di intervento siano stabilite con decreto interministeriale dei ministri dell'interno e della difesa.

Numerose convenzioni internazionali, ratificate o in via di ratifica, consentono anche alle navi da guerra di svolgere attività di soccorso, con accompagnamento delle navi in pericolo presso i porti più vicini. Precisa che, contrariamente a quanto si è voluto fare intendere da parte dell'opposizione sui mezzi di informazione, l'emendamento non legittima affatto il cannoneggiamento delle imbarcazioni, ma si basa sulle norme di diritto naturale, prima che costituzionale, che impongono di portare un tempestivo soccorso alle persone in pericolo.

Precisa altresì che l'episodio citato dalla senatrice Dentamaro, accaduto nel 1997, rispetto al quale gli accertamenti giudiziari sono ancora in corso, non è addebitabile alla responsabilità dell'attuale maggioranza.

L'emendamento 10.11 (nuovo testo) è il frutto del concerto dei ministri della difesa e dell'interno ed è stato approfonditamente valutato in seno al Consiglio del ministri. Essendo quindi in grado di esprimere la posizione dell'intero Governo, non ritiene accoglibili le richieste avanzate dal senatore Massimo Brutti e dalla senatrice Dentamaro.

Con il parere contrario del relatore BOSCETTO, la proposta avanzata dai senatori Massimo Brutti e Dentamaro, posta ai voti, non è approvata.

Il senatore Massimo BRUTTI sottolinea che le argomentazioni del Governo che motivano il parere contrario alla richiesta di audizione del Ministro della difesa – che in via informale aveva annunciato la sua disponibilità ad intervenire presso la Commissione per fornire spiegazioni – sono del tutto insufficienti e non possono essere accettate.

Il senatore BOCO dà per illustrati i subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/7, 10.11 (nuovo testo)/5, 10.11 (nuovo testo)/4 e 10.11 (nuovo testo)/6.

Il senatore Massimo BRUTTI, illustrando i subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/2 e 10.11 (nuovo testo)/3, sottolinea che le navi da guerra sono abilitate a svolgere due distinti tipi di attività: il pattugliamento e il controllo e l'interdizione, che può spingersi fino all'esercizio dell'uso della forza per fermare le imbarcazioni che trasportano immigrati clandestini. In passato, le navi della Marina militare hanno collaborato, sulla base di intese bilaterali con il Governo albanese, a ostacolare il trasporto di immigrati clandestini prima che le imbarcazioni partissero dai porti di quel Paese. Invece, l'attività di pattugliamento e controllo nelle acque territoriali non può realizzarsi se non al prezzo di gravi rischi per l'incolumità delle persone. Sarebbe necessario, pertanto, attivare le forze di polizia, che al momento dell'arrivo delle imbarcazioni di clandestini nei porti italiani dovrebbero procedere immediatamente al loro prelevamento.

Il decreto interministeriale previsto dal testo del Governo non appare sufficiente, dal momento che l'attività della Marina militare, incidendo sui diritti delle persone, implica che le procedure attraverso le quali si impartiscono gli ordini e che definiscono le responsabilità delle operazioni debbano essere stabilite con norme di legge.

Le motivazioni addotte dal Governo per illustrare l'emendamento, cioè il richiamo all'attività di soccorso in mare, appaiono assolutamente improprie e insoddisfacenti.

Il relatore BOSCETTO dà per illustrati gli emendamenti 10.11 (nuovo testo)/8, 10.11 (nuovo testo)/9 e 10.11 (nuovo testo)/10.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti del Governo e contrario sulle rimanenti proposte di modifica.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti illustrati dal relatore ed esprime parere contrario sui rimanenti subemendamenti riferiti al testo proposto dal Governo, nonché sull'emendamento soppressivo 10.15.

Si procede quindi alla votazione.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 10.15, rileva che il prodotto della controversa contrattazione tra le forze della maggioranza appare peggiorativo rispetto al testo originario.

Esso finisce infatti per mettere sullo stesso piano i trafficanti delle vite umane e le persone che fuggono da situazioni disperate alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore, vittime e carnefici. Ricorda, quindi, il giudizio sferzante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), su una norma che, a parte tutto, è tecnicamente inattuabile.

L'emendamento 10.15, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/7.

Il senatore VITALI aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo. Osserva inoltre che l'emendamento del Governo, prevedendo ambiguamente che le attività di controllo «possono essere esercitate» dalle navi da guerra non imputa limpidamente le responsabilità, scaricandole sui militari che esercitano il comando.

Rammaricandosi per la reiezione della proposta di ascoltare il Ministro della difesa ritiene che la maggioranza si appresta ad approvare un provvedimento che contraddice anche il senso comune.

La senatrice DENTAMARO, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, sottolinea che l'intento di respingere la proposta di applicare le norme che richiamano i principi fondamentali delle persone, riconosciuti anche dal diritto internazionale, appare un segno di inciviltà senza precedenti. La sua parte politica è convinta della necessità di contrastare l'immigrazione clandestina e le attività illecite che la favoriscono, ma il migliore risultato si realizzerebbe attraverso attività di prevenzione e una disciplina realistica dell'immigrazione regolare. Quanto all'attività repressiva, pur necessaria, occorre un approfondimento che però non viene reso possibile per la preclusione opposta dalla maggioranza.

Il senatore DEL PENNINO osserva che la formulazione dell'emendamento 10.11 (nuovo testo), proposta dal Governo, a suo avviso, non intende innovare riguardo al rispetto dell'articolo 10 del testo unico richiamato nel subemendamento che è in votazione. Invita pertanto i proponenti a riservare all'Assemblea la valutazione della proposta, ritirando il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/7.

Il senatore BOCO, cogliendo l'invito, ritira il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/7.

Il senatore Massimo BRUTTI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/2 sottolinea

che, laddove le azioni di interdizione che con varie tecniche vengono già oggi poste in atto dalla forze di polizia, con rilevanti rischi per le imbarcazioni dei clandestini, fossero condotte dalle navi militari, si determinerebbe un pericolo molto più grave e le conseguenze penali di eventuali incidenti ricadrebbero esclusivamente su coloro che esercitano il comando.

Ribadisce inoltre che il rappresentante del Governo non ha fornito spiegazioni sul diverso tenore dei commi 9-ter e 9-quater. Mentre questo, richiamando l'articolo 200 del codice della navigazione, fa espresso riferimento alle «navi da guerra», il primo, che riguarda gli interventi svolti nelle acque territoriali, mantiene la dizione «navi della Marina Militare».

Il senatore BOCO, intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.11 (nuovo testo)/5, ricorda che maggioranza ed opposizione si sono spesso trovate in sintonia rispetto alla necessità di contrastare la barbarie del traffico di persone, ma è del tutto irrealistico pensare di affrontare il fenomeno con le misure contenute nell'emendamento del Governo.

I subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/2 e 10.11 (nuovo testo)/5, di identico tenore, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore BOCO dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi-l'Ulivo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/8, di cui non è chiara la portata.

Il senatore BRUTTI dichiara il voto contrario del suo Gruppo, osservando che i parlamentari dovrebbero conoscere le motivazioni che hanno spinto il relatore a presentare una proposta, il cui significato è del tutto incomprensibile.

La senatrice DENTAMARO, dichiarando il voto contrario del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, precisa che la sua parte politica è contraria anche al testo presentato dal Governo, che non chiarisce i presupposti per l'utilizzo delle navi militari e le relative responsabilità.

Il sottosegretario MANTOVANO riferisce su un'operazione di controllo svolta da unità della Polizia e della Guardia di Finanza nei pressi di Gallipoli. Interrotto dalle osservazioni dei senatori Massimo BRUTTI e GUERZONI, rinuncia a completare il suo intervento.

Il PRESIDENTE ammonisce il senatore Brutti, stigmatizzandone il comportamento provocatorio.

Il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/8 è quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/4. Osserva che le misure proposte nel-

l'emendamento del Governo renderebbero anche più gravi i rischi di incidenti come quello cui faceva riferimento il sottosegretario Mantovano.

Si dichiara inoltre preoccupato per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento in votazione, che semplicemente richiama il rispetto della Convenzione sullo status dei rifugiati.

Il presidente PASTORE osserva che il parere contrario potrebbe spiegarsi per il fatto che l'emendamento è ritenuto superfluo. Invita tuttavia il senatore Boco a ritirarlo e a riproporlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento volto a sancire la garanzia del rispetto delle persone. Le procedure per l'attivazione delle forze di polizia da parte delle navi militari deve, a suo avviso, essere regolata in base a norme di legge, prevedendo eventualmente la consultazione dello Stato Maggiore.

Il senatore MALAN annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sul subemendamento, che appare del tutto superfluo, visto che il rispetto delle norme richiamate deve considerarsi implicito.

La senatrice IOANNUCCI e il senatore DEL PENNINO si uniscono all'invito a ritirare l'emendamento.

Il senatore BOCO fa presente che la proposta di modifica è ispirata direttamente alle osservazioni espresse dall'ACNUR e dal commissario italiano per i rifugiati. Pertanto insiste per la votazione.

Il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/4, posto ai voti, è respinto. I subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/9 e 10.11 (nuovo testo)/1, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sugli emendamenti 10.11 (nuovo testo)/3 e 10.11 (nuovo testo)/6, di contenuto identico.

Osserva che, dall'attuale formulazione del comma 9-quinquies, non appare chiara la disciplina applicabile alle modalità di intervento delle navi della Marina militare.

I subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/3 e 10.11 (nuovo testo)/6, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Massimo BRUTTI, l'emendamento 10.11 (nuovo testo)/10, posto ai voti, è accolto.

Prima che si proceda alla votazione dell'emendamento 10.11 (nuovo testo), il sottosegretario MANTOVANO, completando il ragionamento interrotto precedentemente, sottolinea che i compiti della Marina militare secondo la proposta del Governo sono gli stessi attribuiti alle forze di polizia, salva la valutazione caso per caso dello strumento più opportuno, in base alle modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale.

Il coordinamento delle attività è orientato ad assicurare l'assunzione delle responsabilità in base a regole precise. Il Governo è comunque disponibile a fornire i dati riguardanti le azioni di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Il senatore BRUTTI, dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.11 (nuovo testo) giudica insoddisfacenti ed elusive le spiegazioni del rappresentante del Governo. L'intervento delle navi da guerra modifica oggettivamente la natura dell'azione e sarebbe opportuno, su una materia talmente delicata, un dialogo che però la maggioranza non accetta. Ipotizzando che le mediazioni si siano svolte in sede diversa dal Parlamento, ravvisa nell'emendamento del Governo una norma manifesto che disonora il Paese.

Il senatore STIFFONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sull'emendamento del Governo, ricorda che in sede di esame della legge «Turco-Napolitano» in Senato si verificò un analogo braccio di ferro con le forze dell'opposizione di allora, cui non fu consentito di apportare neppure il minimo contributo al testo licenziato dalla Camera.

Il senatore BOCO dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.11 (nuovo testo). La proposta del Governo rappresenta un fallimento rispetto all'opportunità di adottare strumenti efficaci per il contrasto dell'immigrazione clandestina. L'autorevolezza a livello internazionale viene sacrificata al criterio dell'equilibrio interno alla maggioranza, che ha compensato la concessione della sanatoria per i collaboratori familiari con l'emendamento manifesto che prevede l'intervento delle navi da guerra.

La senatrice DENTAMARO respinge l'accusa rivolta alla sua parte politica di indulgere in un comportamento ostruzionistico. Ricorda di essere intervenuta per illustrare, nel merito, posizioni di cui è profondamente convinta, ma la disponibilità del suo Gruppo è frustrata dall'atteggiamento della maggioranza e del Governo che hanno scelto la strada dell'opposizione frontale a qualsiasi tentativo di miglioramento del testo. Anche il relatore ha mantenuto un atteggiamento molto misurato nel dibattito.

L'emendamento 10.11 (nuovo testo) rappresenta un'operazione di propaganda, mentre il fenomeno dell'immigrazione clandestina dovrebbe essere anzitutto prevenuto e represso con strumenti diversi. Non è stata spiegata la distinzione fra navi della Marina militare e navi da guerra, vengono disattese regole elementari di chiarezza legislativa, non sono in-

dicate esattamente le responsabilità e le competenze e si autorizza implicitamente la violazione delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona. Osserva, infine, l'inopportunità del polemico richiamo del rappresentante del Governo ad un episodio tragico.

Il senatore EUFEMI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo CCD-CDU:BF sull'emendamento 10.11 (nuovo testo), esprime apprezzamento al relatore e al rappresentante del Governo, che hanno seguito attentamente i lavori della Commissione.

L'emendamento 10.11 (nuovo testo) è quindi posto in votazione ed è accolto.

Il senatore GUERZONI richiama l'attenzione del Presidente sul fatto che l'emendamento del Governo, accolto dalla Commissione, ha l'effetto di impedire l'ulteriore azione emendativa, dal momento che gli emendamenti seguenti all'articolo 10 risultano preclusi.

Il PRESIDENTE precisa che i proponenti avrebbero potuto dichiarare che gli emendamenti da essi rispettivamente presentati dovevano considerarsi quali subemendamenti della proposta del Governo, se compatibili.

A seguito della precedente votazione dichiara quindi preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 10.

Il relatore BOSCETTO preannuncia la presentazione di alcune proposte di coordinamento del testo approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea. Dette proposte potranno recuperare alcuni emendamenti dichiarati preclusi a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 10.11 (nuovo testo).

Su proposta del relatore la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 10.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore BOSCETTO invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.23, 11.4, 11.24, 11.6, 11.22, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, pronuncia, inoltre, un parere contrario agli altri emendamenti all'articolo 11.

Posto ai voti, l'emendamento 11.37 non è accolto. Il senatore MA-GNALBÒ fa propri e ritira gli emendamenti 11.1., 11.2 e 11.3. Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 11.23. L'emendamento 11.29, posto ai voti, non è accolto. Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la propria firma all'emendamento 11.4 e lo ritira. Gli emendamenti 11.19 e 11.38, di contenuto identico, sono respinti. L'emendamento 11.76 è dichiarato decaduto

per assenza del proponente. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.56, 11.100, 11.69, 11.70, 11.57, 11.71 e 11.58. L'emendamento 11.24 è ritirato dal senatore STIFFONI.

Il senatore BOCO chiede che i lavori della Commissione siano sospesi al termine delle votazioni riferite agli emendamenti all'articolo 11, rispettando il previsto orario di chiusura delle 23,30.

Il Presidente fa presente che i lavori della Commissione proseguiranno fino al completamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 11.72 e gli emendamenti di contenuto identico 11.20, 11,28, 11.59 e 11.101, posti ai voti, sono respinti. Sono respinti altresì gli emendamenti 11.27, 11.73 nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Massimo BRUTTI, 11.106^a. Sono quindi respinti gli emendamenti 11.74 e 11.26. Gli emendamenti 11.6 e 11.22 sono ritirati, rispettivamente, dai senatori MAGNALBÒ e STIFFONI. L'emendamento 11.107, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore DEL PENNINO ritira l'emendamento 11.0.1. Su invito del relatore BOSCETTO ritira altresì l'emendamento 11.0.2, riservandosi di ripresentarlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 11.0.3.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore BOSCETTO si riserva di presentare un emendamento che integra l'articolo 12 in conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e chiede di accogliere l'emendamento 12.3. Invita il proponente a ritirare l'emendamento 12.2 ovvero, in subordine, a riformularlo aggiungendo, in fine, le parole: «per motivi di sicurezza dello Stato». Invita inoltre i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.6, 12.01 e 12.02. Pronuncia, infine, un parere contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore e si pronuncia in senso conforme a quest'ultimo sulle rimanenti proposte.

Il senatore DEL PENNINO riformula nei termini indicati dal relatore e, successivamente, ritira l'emendamento 12.2.

Il senatore FALCIER ritira l'emendamento 12.1.

Il senatore Massimo BRUTTI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sugli emendamenti 12.25 e 12.8, soppressivi dell'articolo, sottolinea come questo rechi disposizioni destinate a rimanere sulla carta, non essendovi un impegno concreto a rafforzare i centri di accoglienza temporanea.

Chiede inoltre che il Governo fornisca ufficialmente al Parlamento i dati sulle persone ospitate nei centri di accoglienza e invita il Presidente ad acquisire la relazione sullo stato dei rapporti fra le forze di polizia italiane e dell'Albania che, in base alla legge, doveva essere presentata dal governo entro il 31 dicembre 2001.

Il senatore VILLONE, in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà nella votazione sugli emendamenti 12.8 e 12.25.

Il fenomeno dell'immigrazione non può essere fermato con le misure proposte dal Governo e la maggioranza, insistendo su di esse, finirà per procurare un danno a se stessa.

La risposta negativa del Presidente sulla richiesta di sospendere i lavori della Commissione all'ora stabilita pone una questione di principio. L'opposizione non può accettare la fissazione di un livello di produttività e pertanto, pur ribadendo sentimenti di stima ed affetto personali nei confronti del presidente Pastore, annuncia l'adozione di un atteggiamento ostruzionistico per il prosieguo della seduta.

Il senatore VITALI, in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione degli emendamenti 12.8 e 12.25. Il Governo, anziché proporre di raddoppiare il periodo di trattenimento nei centri di accoglienza temporanea dovrebbe riferire in ordine alla esperienza di queste strutture introdotte con la legge Turco-Napolitano.

Il senatore BOCO dichiara la propria delusione per il fatto che il presidente Pastore nel rispondere alla sua proposta di sospendere i lavori alle 23,30 non ha tenuto conto del fatto che ben 37 emendamenti all'articolo 11 sono stati votati senza alcuna dichiarazione di voto.

Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sugli emendamenti 12.8 e 12.25.

La senatrice DENTAMARO ricorda che la sua parte politica ha presentato sull'articolo 12 solo due proposte di modifica. Questo comportamento costruttivo non è stato tenuto in considerazione dalla maggioranza e dal Governo e pertanto si arrende di fronte alla evidente necessità di passare ad un comportamento apertamente ostruzionistico.

Il senatore PETRINI, annunciando in dissenso dal Gruppo un voto di astensione, sottolinea, fra l'altro, l'irrealizzabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 12.

Gli emendamenti 12.8 e 12.25, posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti.

La senatrice IOANNUCCI avanza la proposta di sospendere i lavori alle ore 1, dopo aver votato una parte degli emendamenti all'articolo 12.

Il presidente PASTORE invita la senatrice Ioannucci a ritirare la proposta testé avanzata. È preferibile, infatti, che emergano chiaramente le responsabilità della eventuale impossibilità di concludere l'esame del disegno di legge prima del suo passaggio in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI ricorda che i Gruppi dell'opposizione sono stati disponibili a confrontarsi sui contenuti del disegno di legge, ma la netta preclusione al dialogo della maggioranza esige una risposta. La reiezione della proposta di ascoltare in Commissione il Ministro della difesa, su un argomento di sua competenza specifica, non ha precedenti. Sarà pertanto avanzata la richiesta di risposta immediata alle interrogazioni in Aula da parte del ministro Martino.

Il senatore PETRINI fa presente che la scelta ostruzionistica del suo Gruppo non ha motivazioni procedurali, avendo lui e i suoi colleghi ricercato continuamente un rapporto costruttivo con la maggioranza ed il rappresentante del Governo.

È di particolare gravità il rifiuto di far intervenire in Commissione il Ministro della difesa per fornire chiarimenti circa l'utilizzo delle navi da guerra in attività di ordine pubblico.

Il senatore BOCO invita il Presidente ad accogliere la proposta della senatrice Ioannucci. L'interpretazione secondo la quale l'atteggiamento dell'opposizione sia finalizzato a non consentire il completamento dell'esame del disegno di legge prima della sua discussione in Assemblea non corrisponde al vero.

In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 12.4 e dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Il senatore Massimo BRUTTI, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto di astensione sull'emendamento 12.4, che affronta la questione dei centri di accoglienza con misure che la sua parte politica giudica sbagliate.

Ribadisce la richiesta di chiarimenti circa il diverso significato delle dizioni «navi della Marina Militare» e «navi da guerra».

Il senatore VILLONE ricorda che fra i gruppi dell'opposizione non vi era stata alcuna concertazione in merito ad un eventuale atteggiamento ostruzionistico. L'argomento affrontato con l'emendamento 10.11 (nuovo testo) del Governo è oggettivamente delicato e la posizione contraria del Gruppo DS raccoglie preoccupazioni espresse dalle stesse autorità militari.

Svolge quindi una dichiarazione di voto contraria, in dissenso dal Gruppo, sull'emendamento 12.4.

Interviene in dissenso con il suo Gruppo il senatore GUERZONI preannunciando un voto contrario sull'emendamento 12.4, in quanto esso comporterebbe l'introduzione di modificazioni nell'impianto della legge Napolitano-Turco che non condivide. Egli ricorda peraltro che la Corte costituzionale, già nel gennaio del 2000, ha stabilito precise garanzie in ordine alle procedure di espulsione degli stranieri. Con le disposizioni recate dal provvedimento in titolo si prospetta invece l'eventualità dell'immediata espulsione di persone che rischiano la vita in caso di riammissione negli Stati di provenienza.

La senatrice DENTAMARO si unisce alle espressioni di rammarico per il mancato intervento dinanzi alla Commissione del ministro della difesa – che si potrebbe anche ipotizzare di ascrivere ad una forma di dissenso di tale ministro rispetto alla scelta operata dal Governo – e dichiara il voto contrario del Gruppo della Margherita sull'emendamento 12.4

Il senatore PETRINI interviene in dissenso dal suo Gruppo preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.4.

Il senatore BOCO, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, ritira l'emendamento 12.4.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che gli emendamenti 12.2 e 12.1 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti ed invita ad esprimere le dichiarazioni di voto sugli emendamenti 12.9, 12.24 e 12.26, di identico contenuto.

Il senatore Massimo BRUTTI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.26, evidenziando le difficoltà configurate dal procedimento di identificazione degli extracomunitari con il suddetto emendamento si intende sopprimere.

Il senatore VILLONE interviene in dissenso dal Gruppo preannunciando la propria astensione sull'emendamento 12.26.

Il senatore VITALI interviene in dissenso dal Gruppo dichiarando di non partecipare al voto sull'emendamento 12.26. Egli ricorda altresì come la giurisprudenza costituzionale abbia sancito l'esigenza di svolgere dei controlli rigorosi sull'attività dei centri di accoglienza e sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Il senatore BOCO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.9. La senatrice DENTAMARO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.24, rilevando in particolare come le disposizioni che determinano un prolungamento del periodo di soggiorno nei centri di accoglienza comportano maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione.

Il senatore PETRINI ritira la firma dall'emendamento 12.24 e, in dissenso dal Gruppo, preannuncia il proprio voto contrario.

Gli emendamenti 12.9, 12.24 e 12.26, posti congiuntamente in votazione, vengono quindi respinti.

Il senatore Massimo BRUTTI preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 12.23, non essendo condivisibili le modificazioni che esso comporterebbe nel testo del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore VILLONE, in dissenso dal Gruppo, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 12.23.

La senatrice DENTAMARO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.23 dopo averne presentato una riformulazione volta a sostituire le parole «per un periodo di complessivi quindici giorni» con le seguenti: «per un periodo massimo di quindici giorni».

L'emendamento 12.23, posto ai voti, non è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 3 del 13 febbraio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 236

Art. 1.

1.1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto il seguente comma "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni"».

Sopprimere i	i commi	3 e 4.	

Art. 2.

2.1 Il Governo

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 10.

10.15

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

10.11

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*). – 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15,000 per ogni persona.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15,000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

- c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
- "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
- *a)* il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25,000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cuiai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La nave italiano in servizio di polizia che incontri, nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasorto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico dimigranti, sequestrarla, conducendo la stesso in un porto dello Stato, fatti salvi i provvedimenti consenti da accordi internazioni bilaterali o multulaterali in vigore per l'Italia.

9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territorialil, da prte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili anche per i controli concernenti il traffico aereo".».

10.11 (nuovo testo)/7

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan, Vitali

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

10.11 (nuovo testo)/2

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena

10.11 (nuovo testo)/5

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-ter.

10.11 (nuovo testo)/8

IL RELATORE

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-ter sostituire le parole: «utilizzate per» con le seguenti: «chiamate a».

10.11 (nuovo testo)/4

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi della Marina militare, come anche quelli delle altre navi italiane in servizio di polizia, devono, in ogni caso, essere svolti nel rispetto della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e in particolare del principio del non-refoulement.».

10.11 (nuovo testo)/9

IL RELATORE

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-quater, dopo le parole: «acque territoriali,», inserire la seguente: «anche».

10.11 (nuovo testo)/1

IL GOVERNO

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), comma 1, lettera d), nel capoverso 9-quater, sostituire le parole: «della Marina militare» con le seguenti: «di cui all'articolo 200 del codice della navigazione».

10.11 (nuovo testo)/3

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena

10.11 (nuovo testo)/6

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.

10.11 (nuovo testo)/10

IL RELATORE

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 9-quinquies con il seguente:

«9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti».

10.11 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*). – 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
 - c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
 - "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
- *a)* il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare sono stabilite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno e della difesa. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di raccordo alle attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia, sentite le altre amministrazioni interessate.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo".».

10.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.45

GUERZONI, BRUTTI Massimo, MARITATI

Al comma 1, sopprimre la lettera a).

10.1

Воввю

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fuori dei casi di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, le stesse pene si applicano qualora i fatti previsti dai predetti commi siano commessi alfine di favorire l'ingresso degli stranieri presenti illegalmente in Italia nel teritorio di un altro Stato"».

10.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero l'ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato», con le seguenti parole: «ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia».

10.46

Guerzoni

Alla lettera a), dopo: «seguenti:» e fino alla fine del periodo, sostituire con: «: ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia».

10.47A

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Sopprimere le lettere b) e c).

10.47

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.40

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.41

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti confraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfrfuttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da icnque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c), limitatamente al capovero 3-bis; al capoverso 3-ter sopprimere le parole: «3-bis».

10.39

CAMBURSANO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Chiunque, in violazione del presente testo unico, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compie attività volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, è punito con la reclusione da quttro a dodici anni e con la multa di 15.500 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".».

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, prima delle parole: «Chiunque compia» inserire le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

10.2

Воввю

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, premettere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, premettere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» e dopo le parole: «allo sfruttamento della prostituzione» inserire le altre: «ovvero di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modiificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dall'articolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,"».

10.4

Magnalbò, Valditara

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «in concorso» con le se-guenti: «in associazione».

10.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «in concorso con due o più persone» con le parole: «in concorso con più persone».

FORLANI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «utilizzando» con le se-guenti: «o utilizzando».

10.8

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «utilizzando» con le parole: «ovvero utilizzando».

10.48

Guerzoni

Alla lettera b), *capoverso*, *premettere alla parola*: «utilizzando» *la parola*: «ovvero».

10.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «di cinque o più persone» con le parole: «di dieci o più persone».

10.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le parole: «da due a sei anni».

Guerzoni

Al comma 1, lettera b), al punto 3), sostituire: «15.493,71 euro» con: «26.000 euro».

10.28

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le parole: «20.000 euro».

10.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.38

CAMBURSANO

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque, in violazione del presente testo unico, compie attività volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-bis.

10.9

Malabarba, Melentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto».

10.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima delle parole: «chiunque compia» inserire le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

10.49

GUERZONI

Al comma 1, lettera c), al capoverso «3-bis, dopo la parola: «l'ingresso» inserire: «o il soggiorno»; e dopo le parole: «della prostituzione» e prima di: «è punito» inserire: «o di minori da impegnare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,»; conseguentemente nella second'ultima riga, dopo le parole: «l'ingresso» e prima di: «in», inserire: «o il soggiorno».

Valditara, Magnalbò

Al comma 3-bis, dopo la parola: «allo sfruttamento della prostituzione» aggiungere le seguenti: «ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

10.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le parole: «da tre a sette anni».

10.30

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: «25.822,84 euro» con le parole: «40.000 euro».

10.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-ter.

10.6

IL RELATORE

All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«All'articolo 4-*bis*,, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobree 1990, n. 309" sono sostituite dalle seguenti: ", all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'arti-

colo 12 commi 3 e 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

.

10.31

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sostituire le parole: «si applicano» con le parole: «non si applicano».

10.10

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito il soggiorno illegale".

c-ter) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Sono aumentate le pene previste dalle norme vigenti per i delitti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero presente illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei confronti di costui".».

10.37

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, agevola, favorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la

reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".».

10.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.51

GUERZONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-bis.

10.42

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso «9-bis» ivi richiamato, sostituire le parole: «nel trasporto illecito di migranti» con le seguenti: «in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3» e conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «traffico di migranti» con le seguenti: «in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), *alinea 9*-bis, sopprimere le parole: «sottoporla ad ispezione».

10.14

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana Diìonati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sostituire le parole: «sequestrarla» con le seguenti: «sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dell'autorità giudiziaria».

10.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-ter.

10.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sostituire le parole: «possono essere esercitati» con le parole: «non possono essere esercitati».

10.34

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: «da parte delle navi da guerra».

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso «9-ter» sostituire le parole: «navi da guerra» con le parole: «navi della marina militare italiana».

10.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: «o da accordi bilaterali o multilaterali».

10.44

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso «9-ter» sopprimere le parole: «se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato».

10.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-quater.

10.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, sostituire le parole: «si applicano» con le parole: «non si applicano».

10.0.1

GIARETTA, GAMBURSANO, DENTAMARO. PETRINI, TOIA, DATO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per favorire l'emersione di attività irregolari)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore a 100.000 euro, per le retribuzioni o i compensi agli addetti ai servizi domestici, di cura e di assistenza, nonché all'assistenza domiciliare a favore dei familiari ultrasettantenni a carico, nel limite complessimo massimo di 8.000 euro".».

Art. 11.

11.37

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «persona offesa» le seguenti: «, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso».

11.1

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis, e 3-ter, il giudice, acquista la prova dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o, se è stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di non doversi procedere».

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-sexies, dopo le parole: «procedura penale» inserire le altre: «ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale» e sostituire le parole: «nonchè dall'articolo 12 del presente decreto» con le altre: «ovvero per uno o più delitti previsti dal presente decreto puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Il nulla osta non può inoltre essere concesso nei casi in cui lo straniero è stato già in precedenza espulso».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato, al capoverso 3 e al capoverso 5 dopo le parole: «procedura penale ovvero» inserire le altre: «per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, nonchè per» e aggiungere infine il seguente periodo: «L'espulsione non può inoltre essere disposta qualora lo straniero sia già stato in precedenza espulso».

11.3

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando lo straniero si trattenga indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

11.23

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.» con le seguenti parole: «in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale in quanto compatibili ed utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso. La decisione è inappellabile».

11.29

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice

di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana».

11.4

Воввю Luigi

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice sente l'interessato che ne fa richiesta anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari».

11.19

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

11.38

Boco, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"».

11.76

CAMBURSANO

Al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

«g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

"13. Lo straniero espulso non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato, senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

13-bis. Lo straniero espulso a seguito di applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale e di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato per la durata della misura e comunque per un periodo di cinque anni. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da due a sei anni.

13-ter. Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo"».

11.56

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13.

11.100

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da due a sei mesi».

11.69

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre mesi a sei mesi».

11.70

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sopprimere le parole: «ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-bis.

11.71

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-bis, sostituire le parole: «da un anno a quattro anni» con le parole: «da sei mesi a due anni».

11.58

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-ter.

11.24

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il comma 13-ter con il seguente:.

«13-ter. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 13 e 13-bis. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

11.72

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-ter, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le parole: «non è consentito».

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

11.28

Boco, DE PETRIS

11.59

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

11.101

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.27

Boco, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di notivi legittimi addotti dall'interessato"».

11.73

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: «di dieci anni» con le seguenti: «di tre anni».

11.106A

Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati, Battafarano, Di Siena

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.74

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a due anni».

11.26

Boco, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo scadere di detto periodo, il regolamento di attuazione del presente decreto, stabilisce le modalità per la cancellazione immediata dagli archivi del Sistema informazione Schengen (SIS) della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero».

11.6

Valditara, Magnalbò

Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo elementi idonei per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

11.22

Stiffoni, Monti

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli

l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"».

11.107

GUERZONI, BUDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico (decreto legislativo n. 268 del 1998), sostituire le parole: "L'espulsione è disposta dal prefetto" con le seguenti: "Il prefetto può disporre l'espulsione"».

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare su provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».

11.0.1

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Agli articoli 13-bis e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire la parola: "pretore" con: "tribunale in composizione monocratica"».

11.0.2

Del Pennino

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e dopo il secondo comma inserire il seguente:

"2-bis: L'espulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico"».

11.0.3

Magnalbò, Valditara

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 13, la parola: "prefetto" è sostituita con la seguente: "questore"».

Art. 12.

12.8

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

12.25

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Sopprimere l'articolo.

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

«Art. 12. – 1. all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"I. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifii, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzioen dell'espulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione

presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello".

- d) il comma 5 è abrogato;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione".
- 2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Provvedimenti in caso di espulsione). — 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali"».

12.2

DEL PENNINO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi dell'articolo 13, comma 1"».

12.2 (nuovo testo)

Del Pennino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, per motivi di sicurezza dello Stato"».

FALCIER

Alla lettera a) premettere la seguente:

 (0^a) all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, al comma 1, le parole: "il centro di permanenza più vicino", sono sostituite dalle seguenti: "il centro di permanenza, da costituirsi per ogni regione a cura del Prefetto del capoluogo, d'intesa con la regione"».

12.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

12.24

Petrini, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

12.26

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.23

CAMBURSANO, GIARETTA, DENTAMARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» con le seguenti: «permanenza nel centro per un periodo di complessivi quindici giorni»; e, in seguito, le parole: «può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni» con le altre: «può prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni».

12.23 (nuovo testo)

DENTAMARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» con le seguenti: «permanenza nel centro per un periodo massimo di quindici giorni»; e, in seguito, le

parole: «può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni» con le altre: «può prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni».

12.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «di complessivi trenta giorni» con le seguenti: «di complessivi sessanta giorni».

12.31

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.

12.27

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di ulteriori trenta giorni» con le seguenti: «il termine di ulteriori dieci giorni».

12.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «di ulteriori trenta giorni» con le seguenti: «di ulteriori sessanta giorni».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice» con le seguenti: «Prima di tale termine, il questore non può eseguire l'espulsione o il respingimento».

12.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.28

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-bis.

12.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire le parole: «entro il termine di cinque giorni» con le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni».

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, alla fine, dopo le parole: «cinque giorni» aggiungere il seguente periodo: «L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese».

12.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommasso

Al comma 1, lettera b), alla fine del nuovo comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: «L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese».

12.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-ter.

12.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre a sei mesi».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere le parole: «in tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

12.30

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-ter ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «nuova espulsione» inserire le seguenti: «, accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo».

12.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quater.

12.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quater con il seguente: «Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

12.29

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-quater ivi richiamato, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

12.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quinquies.

12.6

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quinquiesr, con il seguente: «5-quinquies. È obbligatorio l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 5-ter e 5-quater. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.».

12.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire le parole: «è obbligatorio l'arresto» con le seguenti: «non è obbligatorio l'arresto».

12.32

Guerzoni, Brussi Massimo, Maritati, Villone, De Zulueta

Alla fine dell'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito un programma

triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.

1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12.0.1

Valditara, Bobbio Luigi, Magnalbò

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea».

12.0.2

Magnalbò, Valditara

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Alla lettera *c*), comma 2, dell'articolo 19, le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite con le seguenti: "entro il secondo grado"».

12.0.3

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dpo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione"».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

59^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente ZANCAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) DE ZULUETA ed altri. - Misure contro il traffico di persone

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 885, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 505 e 576 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 505, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 885 e 576 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge nn. 576, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 885 e 505 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente ZANCAN invita la relatrice Alberti Casellati ad indicare i disegni di legge da trattare congiuntamente.

La RELATRICE, premessa l'esigenza – da lei fortemente avvertita – di predisporre un quadro di riferimento unitario in cui coordinare sia la materia trattata dai disegni di legge in titolo, sia quella affrontata dai disegni di legge nn. 234 e 62, in materia di sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù – esaminati dalla Commissione nella stessa seduta del 7 febbraio scorso – sia, infine, il disegno di legge n. 49, concernente il contrasto alla criminalità del traffico e della vendita degli organi prelevati ai bambini, da lei pure illustrato nella medesima seduta, osserva che men-

tre per i disegni di legge in materia di tratta delle persone vi è sicuramente coincidenza di contenuto, per i disegni di legge n. 234 e n. 62 i punti di contatto con i precedenti sono meno circostanziati. Per il disegno di legge n. 49, vi è effettivamente un intervento nell'ambito della sezione del codice penale intitolata ai delitti contro la libertà individuale, nella quale anche gli altri disegni di legge operano modifiche, tuttavia la prospettiva in cui si muove il disegno di legge in questione risulta distanziata rispetto a quella degli altri. Indica, comunque, come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 885.

Si apre un dibattito.

Il senatore CALVI, premesso che vi è certamente identità di materia fra i disegni di legge n. 885, 505 e 576, ritiene comunque opportuno che la Commissione non si precluda la possibilità di esaminare autonomamente gli altri provvedimenti menzionati dalla relatrice Alberti Casellati, trattandosi di un'ampia riforma della materia che non potrà non ramificarsi verso elementi collaterali, in un disegno di più ampio respiro.

Aderisce il senatore GUBETTI sottolineando, in particolare, che l'A.S. 49 riguarda materia a sé stante.

Il sottosegretario Iole SANTELLI, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 885, già approvato dalla Camera dei deputati, si segnala per la sua aderenza ai deliberati della «Convenzione di Palermo», rileva altresì l'esigenza di affrontare con sollecitudine la materia del traffico di organi dei bambini in considerazione del fatto che il nostro Paese non ha – a differenza di altri – una legislazione che permetta di affrontare il fenomeno in maniera adeguata. Osserva che anche su questo profilo si era pronunziata la Convenzione di Palermo. Ritiene, infine, che i disegni di legge n. 234 e n. 62 dovrebbero essere affrontati separatamente dagli altri.

La relatrice ALBERTI CASELLATI concorda con l'opportunità di affrontare separatamente l'esame del disegno di legge n.49, avanzando perplessità anche per quanto riguarda alcuni aspetti dell'articolato.

Il senatore FASSONE propone di esaminare congiuntamente solo i disegni di legge nn. 885, 505 e 576, giudicando non opportuno appesantire un testo già approvato dalla Camera dei deputati con ulteriore materiale di discussione, che finirebbe inevitabilmente per rallentarne l'*iter*.

Aderisce il senatore ZICCONE.

La Commissione conviene, quindi, di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 885, 505 e 576.

Il presidente ZANCAN dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CONSOLO sottolinea che – per quanto lo concerne – l'ampiezza dell'approfondimento della materia compiuta dalla relatrice, rende superfluo introdurre ulteriori elementi di discussione.

Segue una breve puntualizzazione del senatore CAVALLARO.

Il sottosegretario Iole SANTELLI invita la Commissione ad organizzare la discussione dedicandovi il tempo necessario ad approfondire le molte problematiche ad essa sottese, segnalando – fra l'altro – l'esigenza di introdurre alcune norme di raccordo che ritiene indispensabili.

La relatrice ALBERTI CASELLATI dichiara che i testi all'esame, per la gravità delle questioni che essi involgono non possono essere indicati, in maniera riduttiva, quali tematiche riservate alle componenti femminili della Commissione. Anzi è richiesto un contributo della Commissione complessivamente intesa. Indica alcuni aspetti che andranno particolarmente approfonditi, tra i quali, per quanto riguarda l'A.S. 885 la previsione – da lei non condivisa – che, al settimo comma dell'articolo 600 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1, stabilisce che le pene comminate per il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità; inoltre occorre – come già da lei evidenziato – un raccordo con quanto previsto dal testo unico sull'immigrazione attualmente all'esame del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato

(49) CUTRUFO ed EUFEMI. – Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato il 7 febbraio scorso.

Alla luce delle considerazioni emerse in sede di esame congiunto dei disegni di legge n.885, 505 e 576, la Commissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

(62) EUFEMI ed altri. – Disposizione per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato il 7 febbraio scorso.

Alla luce delle considerazioni emerse in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 885, 505 e 576, la Commissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

(234) GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato il 7 febbraio scorso.

Alla luce delle considerazioni emerse in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 885, 505 e 576, la Commissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

(82) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CAVALLARO prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1 volta a sostituire le parole «la prima udienza utile nella quale le parti debbono comparire avanti a lui ed assegna un termine breve per il deposito di eventuali memorie di risposta» con le altre «fissa l'udienza di comparizione delle parti in un termine non superiore a giorni 60 dalla data del decreto. Le parti possono presentare memorie fino all'udienza di comparizione».

Il sottosegretario VALENTINO si dichiara, in linea di massima, favorevole alla riformulazione proposta dal senatore Cavallaro.

Il relatore CALLEGARO concorda con il rappresentate del Governo ma ritiene che sarebbe opportuno integrare il rinvio all'articolo 170 del codice di procedura civile, con il rinvio agli articoli 137 e seguenti dello stesso codice, da applicare per la notifica dell'istanza di correzione nell'ipotesi in cui la sentenza, alla quale l'istanza fa riferimento, sia già passata in giudicato.

Segue un breve dibattito nel quale prendono successivamente la parola nuovamente il senatore CAVALLARO e il relatore CALLEGARO, nonchè il presidente ZANCAN.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 82

Art. 1.

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sostituire il primo, il secondo e il terzo capoverso con i seguenti: «Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti giorni dalla richiesta.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni e da notificarsi a cura dell'istante insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa la prima udienza utile nella quale le parti debbono comparire avanti a lui ed assegna un termine breve per il deposito di eventuali memorie di risposta. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

33^a Seduta

Presidenza del Presidente PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14.40.

IN SEDE REFERENTE

(948) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Interviene il senatore MARTONE che, preannunciando il voto contrario del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo, evidenzia le perplessità della propria parte politica in ordine alla realizzazione dell'alta velocità e al completamento delle reti transeuropee.

Il presidente PROVERA dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Replica il relatore, senatore PIANETTA, ribadendo le argomentazioni sostenute nel corso della relazione introduttiva e ricordando che l'Esecutivo ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno particolarmente sostenuto l'Accordo per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione che, peraltro, concorre alla realizzazione del cosiddetto corridoio n. 5.

Il presidente PROVERA, non essendo stati presentati emendamenti, avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore GRILLOTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento in titolo che risponde alla necessità di un rafforzamento della rete infrastrutturale.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea sul disegno di legge in esame.

(1115) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TIRELLI, illustra il decreto-legge in titolo che si rende necessario per affrontare la difficile situazione presente in Argentina a seguito della grave crisi economico-sociale in corso. L'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che la rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli uffici consolari possono assumere personale con contratto temporaneo di 6 mesi, nel limite massimo di 30 unità; tale disposizione viene introdotta in deroga ai limiti del contingente fissati all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Dopo aver ricordato che l'assunzione di personale si rende necessaria per sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'Ambasciata italiana in Argentina e agli uffici consolari italiani da parte dei cittadini italiani ivi residenti, raccomanda una rapida approvazione del decreto-legge.

Il presidente PROVERA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTONE, preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene utile formulare alcune osservazioni in ordine alle misure ed iniziative da adottare per affrontare la crisi in atto in Argentina, anche alla luce del recente dibattito tenutosi in Assemblea in seguito ad alcune interrogazioni presentate dalla propria parte politica. In particolare, ricorda che nell'ultimo vertice di Ottawa del G7 si è discusso in ordine all'ipotesi di un arbitrato di insolvenza internazionale per affrontare concretamente la crisi argentina. A tale riguardo, sottolinea che dovrebbero essere approntati strumenti diplomatici innovativi per risolvere alla radice la grave situazione economica in cui versa quel Paese, anche favorendo l'attiva partecipazione dei cittadini italo-argentini per ridurre l'ingente debito estero.

Sotto questo profilo, evidenzia la necessità che bisognerebbe incentivare gli stessi cittadini italo-argentini a non abbandonare il Paese; in tal senso tra i funzionari che verranno assunti dovrebbero essere inclusi anche esperti nel settore del microcredito, in considerazione del fatto che nella stessa società civile si sono già avviate iniziative per sostenere tale ambito

economico oltre che le cooperative presenti nel territorio argentino. Inoltre, sotto il profilo dell'impegno finanziario, sebbene sia elevato lo sforzo di risorse messo in campo dal decreto-legge, osserva che comunque il Governo dovrebbe intervenire più energicamente sulle cause strutturali che hanno condotto all'attuale situazione di indebitamento in Argentina.

Il senatore ANDREOTTI evidenzia come debba essere ben distinta la condizione critica nella quale versa la popolazione argentina da quella nella quale si sono trovati i sottoscrittori esteri dei titoli di Stato argentini poiché questi ultimi, nell'aspettativa di ottenere alti tassi d'interesse, hanno certamente accettato una situazione di rischio. Infine, ritiene che non debba essere incoraggiato oltre misura il rientro dei cittadini italo-argentini nel nostro Paese, per non alimentare aspettative che si corre il rischio di non esaudire.

Il senatore Calogero SODANO, preannunciando il voto favorevole del Gruppo CCD-CDU: BF, ritiene che le misure predisposte dal decreto-legge siano ancora insufficienti per superare la grave situazione che coinvolge i cittadini italo-argentini.

Il presidente PROVERA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il senatore TIRELLI, osservando che l'iniziativa sottesa al decreto-legge non esaurisce di certo la gamma delle misure che si rendono necessarie per risolvere la grave crisi che scuote l'Argentina, tuttavia ritiene necessario che venga comunque predisposto un primo intervento per affrontare tale situazione.

Interviene il sottosegretario MANTICA il quale, dopo aver ricordato che sono oltre 595 mila i connazionali iscritti all'AIRE, fa presente che il decreto-legge propone, venendo incontro alla necessità di fronteggiare carichi di lavoro straordinario, l'autorizzazione all'assunzione di 30 unità di personale a contratto presso l'Ambasciata italiana in Argentina e gli uffici consolari, anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(962) Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio

(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente PROVERA, illustra il disegno di legge in titolo il cui scopo è l'aumento del contributo statale annuo all'Associazione culturale «Villa Vigoni», tenendo conto anche della necessità di rilanciare le

attività del Centro italo-tedesco avente sede nella suddetta Villa, situata a Menaggio presso il Lago di Como; questo Centro, in base a un accordo intergovernativo del 1986, ha il compito di promuovere le relazioni italo-tedesche nei campi della scienza, della formazione e della cultura, incluse le loro connessioni economiche, sociali e politiche. La rilevanza del provvedimento si evince peraltro dall'ampio spettro di materie coperto dalle attività del Centro, essendo Villa Vigoni considerato luogo di eccellenza per incontri bilaterali ad alto livello; inoltre, fra le iniziative organizzate annualmente, figurano anche convegni e riunioni di esperti in varie discipline nonché seminari di studio interuniversitari.

Ora, essendo le suddette attività solo in parte autofinanziate e per il resto sostenute dai contributi dei due Governi interessati, rileva che, all'iniziale pariteticità dei due finanziamenti statali, sancita dalle leggi n. 89 del 1988 e n. 161 del 1991, ha fatto seguito nel corso del tempo una progressiva prevalenza delle risorse messe a disposizione dalla Germania, che si è fatta esclusivamente carico del restauro e della riabilitazione della Villa; viceversa, il contributo italiano è rimasto immutato nell'ultimo decennio. Il provvedimento in oggetto propone pertanto di elevare l'attuale contributo annuo di 154.937 euro alla cifra di 464.811 euro per l'anno 2002 e di 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.

Il presidente relatore PROVERA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Calogero SODANO, preannunciando il voto favorevole della propria parte politica, condivide l'opportunità di aumentare il contributo economico italiano a sostegno dell'Associazione culturale «Villa Vigoni».

La senatrice DE ZULUETA, preannunciando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo, sottolinea che l'Associazione culturale «Villa Vigoni» ha intrapreso innumerevoli iniziative di grande interesse che hanno reso tale fondazione molto qualificata; quindi, il riequilibrio del contributo italiano rispetto a quello fornito dalla parte tedesca rappresenta senz'altro un segno di apprezzamento per il lavoro di qualità fin qui svolto.

Il senatore SCALFARO ritiene utile che il rappresentante del Governo fornisca alcuni chiarimenti sull'organizzazione interna dell'Associazione culturale «Villa Vigoni».

Il presidente PROVERA dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MANTICA ricorda che il Governo tedesco ha partecipato, negli ultimi anni, con circa 800 milioni di lire annue al finanziamento delle attività del Centro italo-tedesco ospitato a Villa Vigoni. Dopo aver ricordato che il Centro ha due presidenti, per la parte tedesca, il dot-

tor Kusch e per la parte italiana, l'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, e che presso Villa Vigoni è programmato per il prossimo aprile un incontro tra il presidente della Repubblica Federale tedesca e il Capo dello Stato italiano, raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge, volto a raddoppiare, a partire dal prossimo anno, il contributo italiano.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

Il presidente PROVERA avverte che la prevista seduta di giovedì 14 febbraio è anticipata alle ore 14,30 per il seguito della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 962.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

81^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore VIZZINI, intervenendo in sostituzione del relatore designato, CURTO, fa presente che si tratta del disegno di legge di semplificazione 2001. Per quanto di competenza, segnala che nella relazione tecnica si afferma che le uniche norme del disegno di legge che comportano oneri finanziari per la loro attuazione sono gli articoli 10 e 11. A tale riguardo, sembrerebbe comunque necessario introdurre un'esplicita clausola di invarianza con riferimento all'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I ovvero individuare una soluzione a regime sul piano metodologico. Tra le disposizioni che, infatti, potrebbero essere suscettibili di determinare maggiori oneri si segnalano in particolare: l'articolo 1, comma 1, capoverso 3, lettera f) e capoverso 4, lettera a); l'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e); l'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d); l'articolo 6, comma 1, lettera d) e l'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere d) ed f). Con riferimento all'articolo 9, comma 2, occorre valutare l'opportunità sia di introdurre con il provvedimento in esame una modifica ordinamentale della legge n. 468 del 1978, seppur circoscritta all'attribuzione di un ulteriore compito della Corte dei conti, sia di esplicitare che il Parlamento è il destinatario del referto, come peraltro si desume dalla relazione al testo e da una lettura sistematica della norma e dei regolamenti parlamentari articolo 76-bis del Regolamento del Senato. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 14 – che prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 10 e 11 – segnala che, oltre ad aggiornare la decorrenza ed i riferimenti al bilancio triennale, sembrerebbe necessario indicare l'onere a regime – ed i relativi mezzi di copertura – connesso alla gestione ed alla alimentazione del Registro informatico di cui all'articolo 10, mentre non vi sono ulteriori osservazioni per i profili finanziari relativi all'articolo 11, nel presupposto che l'onere indicato costituisca un tetto di spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento al comma 1 dell'articolo 14 suggerisce la seguente riformulazione: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, pari a euro 516.457 a decorrere dall'anno 2002, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale«, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive». Quanto al comma 2 del medesimo articolo 14, ritiene necessario sostituire le parole da: «ai fini del bilancio triennale 2001-2003» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Per quanto riguarda le osservazioni del relatore in merito agli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, precisa che ad avviso del Governo tali disposizioni rivestono carattere ordinamentale in quanto, essendo rivolte alla semplificazione di procedure e al riassetto normativo, risultano prive di qualsiasi ricaduta finanziaria, ovvero, per la loro attuazione, le amministrazioni interessate sono in grado di provvedere con le attuali strutture organizzative e di personale, senza necessità di richiedere ulteriori risorse. Fa presente che, ove la Commissione ritenesse opportuno inserire una esplicita clausola di invarianza della spesa, sarebbe preferibile inserirla come disposizione generale, piuttosto che prevederla per ciascuna delle deleghe recate dal provvedimento in esame.

In relazione, infine, alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore PASQUINI rileva che la proposta di riformulazione del comma 1 dell'articolo 14 da parte del Governo prevede, incongruamente, la copertura di oneri di funzionamento, quindi correnti, attraverso risorse di conto capitale. Concorda, inoltre, con il relatore per quanto riguarda l'introduzione di una esplicita clausola d'invarianza con riferimento all'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I.

Con riferimento all'articolo 9, comma 2, concorda con il relatore e ricorda che l'articolo 76-bis del Regolamento consente al Presidente del Senato, su domanda di almeno un terzo dei componenti la Commissione di merito, di richiedere al Presidente della Corte dei conti le valutazioni sulle conseguenze finanziarie derivanti dall'adozione di decreti legislativi. Occorre evitare che tale procedura – cui potrebbe farsi ricorso con riferimento alla delega sul mercato del lavoro – in combinazione sistematica con la norma proposta possa configurarsi in termini espropriativi rispetto alla funzione di controllo parlamentare sulla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di delega. Ritiene, quindi, che l'attuale formulazione dell'articolo 9 non risolva l'esigenza di un efficace controllo parlamentare sulla copertura finanziaria dei disegni di legge delega.

Il relatore VIZZINI si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo ed osserva che l'articolo 9, sollevando questioni di natura ordinamentale, meriterebbe un adeguato spazio di approfondimento.

Concorda il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

Il senatore MORANDO condivide i rilievi critici formulati dal senatore Pasquini e, inizialmente, dal relatore. Con riferimento all'articolo 9, fa presente che, in passato sono stati emanati decreti legislativi contenenti oneri non coperti dalla legge delega. A tale risultato si è anche pervenuti a causa del frequente ricorso allo strumento della clausola di invarianza. Ove si approvino deleghe contenenti disposizioni onerose non adeguatamente compensate, si determinano squilibri di finanza pubblica. In ogni caso, mentre deve essere chiaro che il controllo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, spetta al Parlamento, e in specie alla Commissione bilancio, la norma in questione sembra alludere ad una possibile sottrazione di questo potere alle Camere. Con riferimento poi agli articoli potenzialmente produttivi di oneri segnalati dal relatore, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire meglio in che termini si possano attuare le singole disposizioni in assenza di maggiori oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che tali ultime considerazioni possono essere superate accogliendo la proposta del relatore di introdurre una esplicita clausola di invarianza con riferimento all'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, data la complessità di taluni rilievi emersi nel corso del dibattito, si potrebbe anche rinviare l'espressione del parere ad una successiva seduta.

Il senatore SCALERA condivide i rilievi mossi dagli oratori precedentemente intervenuti e concorda inoltre con il Presidente sulla necessità di una ulteriore riflessione. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 9, propone di rinviare la questione in occasione della eventuale riforma della legge n. 468 del 1978 e si esprime in senso favorevole sulla proposta di riformulazione dell'articolo 14. Si riserva infine di formulare ulteriori osservazioni nel prosieguo del dibattito.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, condivide l'esigenza di specificare che la Corte dei conti riferisca al Parlamento, ma ritiene infondato interpretare la norma come un tentativo di surrogazione nella funzione parlamentare di controllo del rispetto dell'obbligo di copertura. Tale disposizione non si riflette sulla questione della copertura finanziaria dei provvedimenti conseguenti alle leggi delega, che resta un tema che merita un approfondimento autonomo e mirato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore NOCCO, in sostituzione del relatore designato, IZZO, fa presente che si tratta degli emendamenti al collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 e concernente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.231, 1.138, 1.133, 1.215 (limitatamente al punto 12), 2.64, 2.78, 5.65, 5.119, 7.4, 7.72, 7.75, 8.54, 8.52, 8.25, 8.131, 8.129, 8.96, 10.12, 12.51, 12.48, 13.32 e 13.35 che sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.238, 1.105, 1.19, 1.206, 1.215 (limitatamente al punto 18), 3.49, 3.101, 3.88, 5.123, 5.72, 6.29, 8.48, 8.140, 8.109, 8.141, 8.113, 8.128, 8.95, 9.2, 9.31, 9.22, 10.13, 11.1, 11.2, 12.0.1 e 12.0.2. Con riferimento agli emendamenti 2.76 e 13.10, sembrerebbe necessario, quanto al primo, reintrodurre una esplicita clausola di invarianza degli oneri, quanto al secondo, riformulare la medesima clausola in termini precettivi. Per quanto poi riguarda gli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 13.9 e 13.31 segnala che essi conferiscono deleghe al Governo che sembrano comportare maggiori oneri permanenti non quantificabili però ex ante nel tempo per singolo esercizio, in quanto afferenti ad interventi discrezionali che, tuttavia, possono essere contenuti nei primi tre anni in tetti di spesa e per la cui copertura si fa ricorso ai fondi speciali e, in taluni casi, anche al fondo di riserva, rinviando invece l'individuazione dei mezzi di copertura dell'eventuale onere per gli esercizi successivi al meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/78. A tale riguardo, ferma restando l'esigenza che comunque tutti gli oneri devono essere definiti in termini di tetti di spesa a fronte di interventi discrezionali, occorre valutare sul piano metodologico se la soluzione individuata (che comunque andrebbe meglio chiarita facendo esplicito riferimento anche all'articolo 11, comma 3, della legge n.468/78, che consente di rinviare ad un provvedimento legislativo successivo – legge finanziaria – l'individuazione e la copertura dell'eventuale maggiore onere derivante dalla delega) sia compatibile con le norme di contabilità. Ove si accedesse a tale ipotesi, sembrerebbe comunque necessario subordinare l'emanazione dei decreti legislativi, qualora dalla loro attuazione derivino appunto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, allo stanziamento delle risorse necessarie nella legge finanziaria, secondo un meccanismo analogo a quello adottato con l'articolo 7, comma 2, della legge n. 86 del 2001. Fa infine presente che l'utilizzo dei fondi speciali andrebbe ricondotto agli importi, allo stato disponibili, tenuto conto delle risultanze del Ministero dell'economia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sui seguenti emendamenti in quanto comportano oneri non quantificati e o privi di idonea copertura 1.19, 1.231, 1.238, 1.105, 1.138, 1.240, 1.132, 1.215, 2.44, 2.30, 2.55, 2.64, 2.65, 2.78, 3.105, 3.57, 3.51, 3.49, 3.101, 3.88, 3.108, 5.123, 5.72, 7.4, 7.75, 8.52, 8.54, 8.113, 8.122, 8.128, 8.129, 8.131, 8.96, 9.2, 10.12, 10.13, 12.34, 12.0.1, 12.48, 12.0.2, 12.51, 13.35, 13.32 e 13.8 esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 13.9 e 13.31 in quanto in parte utilizzano il fondo di riserva di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, finalizzato all'integrazione delle leggi di spesa comprese nell'ambito della Tabella C della legge finanziaria, e in parte ricorrono al meccanismo previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, della citata legge 468 del 1978. Precisa che tale ultima disposizione si applica esclusivamente nei casi in cui dall'attuazione di leggi preesistenti derivino maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. Infatti, la proceduta prevista dal citato comma 7 si riferisce a situazioni derivanti «ex-post» dall'applicazione di norme o di sentenze definitive giurisdizionali e della Corte Costituzionale. Con riferimento, infine, agli emendamenti 9.31 e 11.2 osserva che, in caso di eventuale accoglimento, deriverebbe l'immediata applicazione alla pubblica amministrazione di istituti che allo stato trovano riscontro in una specifica e peculiare disciplina.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sulla base della valutazione del rappresentante del Governo, la Commissione è in grado di esprimersi su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 13.9 e 13.31. Questi ultimi meritano infatti un approfondimento che nasce dalla considerazione che il problema, limitatamente ai profili di quantificazione e copertura, che si pone con sempre maggiore frequenza e sul quale la Commissione è chiamata ad effettuare una riflessione di carattere metodologico è quello legato al caso di leggi delega comportanti oneri incerti sia nell'an sia nel quantum e quindi non predefinibili in maniera esatta nell'ambito

dei principi e criteri direttivi della delega stessa. Una variante del problema riguarda il caso di incertezza di oneri solo per il *quantum*.

La caratteristica essenziale dell'ipotesi in questione è dunque costituita da un'accentuata flessibilità. In caso contrario, infatti, e se dunque l'onere di cui alla legge delega non è incerto né nell'an né nel quantum, deve rimanere fermo il principio (anche se vi sono precedenti in senso contrario) dell'obbligo di risolvere il problema della quantificazione e della copertura nell'ambito della legge delega.

Dal punto di vista delle esigenze alla base dell'obbligo di copertura, ossia che non vengano approvati oneri senza la relativa compensazione, ciò che appare irrinunciabile è che non risultino fissati nella delega principi e criteri che comportino oneri certi, senza la contestuale copertura. Rispetto a questo principio, non appare accettabile la previsione tra i criteri e i principi direttivi di una devoluzione del problema finanziario al decreto legislativo. Nel passato, invece, si sono verificati casi nei quali la legge delega ha indicato, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi, la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura.

Nel caso in esame invece – nel quale possono essere incerte sia la sussistenza dell'onere che la relativa quantificazione, o anche solo quest'ultima, ed in presenza comunque di una spesa discrezionale, cui non si contrappongano diritti soggettivi – ritiene che volere forzare la soluzione della questione sia della quantificazione dell'onere sia della relativa copertura nell'ambito della legge delega può risultare un esercizio impossibile oppure del tutto aleatorio.

A suo avviso, appare ragionevole ipotizzare che il punto sul quale la Commissione può trovarsi concorde è il principio che venga, comunque, garantito il rispetto della corrispondenza e della contestualità tra onere e copertura nell'ambito di un provvedimento legislativo che, se non può essere la legge delega per i motivi in precedenza ricordati, non può che essere una legge successiva (che tra l'altro nella gran parte dei casi sarà la legge finanziaria) e, comunque, non il decreto legislativo. Ciò che rileva infatti, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, è che non si determinino oneri certi senza la loro copertura, circostanza che, nel caso ipotizzato, non si verificherebbe. Oltretutto, un rinvio alla legge finanziaria per i casi ipotizzati non sembra incoerente con le funzioni tipiche di tale strumento, ossia quella, in particolare, di rappresentare la cerniera tra obiettivi programmatici ed andamenti tendenziali, in quanto sede di valutazione periodica del quadro macro-finanziario pubblico. Se pertanto gli oneri vengono determinati in una sede almeno contestuale a quella della copertura e al limite vengono a quest'ultima subordinati sia nell'an sia nel quantum - o anche solo nel quantum, che può anche essere pari a zero in questo contesto, oppure avere valore simbolico, se poi non fosse possibile reperire la copertura -, ad una prima riflessione sembra che ciò sia ammissibile, ovviamente prevedendo questo regime tra i principi e criteri direttivi. Ribadisce però che deve trattarsi di oneri discrezionali, la cui previsione nell'ambito della legge delega soggiace quindi ad una sorta di condizione sospensiva, che è appunto costituita dalla quantificazione dell'onere e dal reperimento della relativa copertura. Anche per questo non deve quindi trattarsi di diritti non affievolibili o condizionabili. È ovvio che in tale ipotesi i decreti legislativi non potrebbero che rinviare l'operatività per gli aspetti finanziari alla definizione di questi ultimi, ossia appunto all'approvazione della legge destinata a regolare la materia. Se si vede poi la questione dal punto di vista del rispetto delle prerogative e dei doveri del Parlamento, ugualmente non sembra si pongano problemi se la questione trova soluzione in una sede diversa dal decreto legislativo. Diverso sarebbe il caso in cui l'obbligo di copertura fosse previsto a carico del decreto legislativo, nel qual caso ribadisce che, anche da questo punto di vista, si è in presenza di una soluzione non ragionevole e forse anche non aderente al dettato costituzionale, anche per gli obblighi di cui all'articolo 76 e sotto il profilo della lesione delle prerogative del Parlamento.

Il senatore MORANDO ritiene necessario esaminare puntualmente ciascun emendamento, in quanto le valutazioni espresse dal relatore e dal Governo non appaiono coerenti con i criteri adottati nell'esprimere il parere sul disegno di legge. Ad esempio, la contrarietà sugli emendamenti 1.231 e 1.238 potrebbe anche essere condivisa, ma appare in palese contrasto con il criterio di valutazione utilizzato per l'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 12, la cui onerosità rende inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

Il senatore PIZZINATO, con riferimento all'emendamento 2.78, relativo all'emersione del lavoro irregolare nell'ambito delle società sportive, esprime perplessità sulla contrarietà manifestata dal relatore e dal Governo in quanto esso è volto a riproporre interventi analoghi a quelli effettuati per altri settori e per i quali non si è ritenuta necessaria una specifica copertura. Il processo di emersione genera infatti maggiori entrate contributive e fiscali, le quali, benché versate in misura agevolata, costituiscono pur sempre maggiori entrate che non si sarebbero verificate in assenza di tale processo.

Il senatore SCALERA sottolinea che gli emendamenti dall'1.129 al 13.31 sono configurati a suo avviso come tetti di spesa. Nel condividere l'osservazione del relatore circa l'opportunità di una disposizione analoga a quella dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 86 del 2001, ritiene che sui citati emendamenti si possa esprimere parere favorevole.

Il senatore PASQUINI, escluso ogni intento ostruzionistico o dilatorio da parte dell'opposizione, fa presente che le problematiche di copertura delle deleghe meritano un ampio approfondimento e che comunque occorre esaminare tutti gli emendamenti per fissare con coerenza i criteri di valutazione.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto delle intenzioni dell'opposizione, fa tuttavia rilevare che i criteri di valutazione degli emendamenti sono coerenti con quelli utilizzati in sede di espressione del parere sul testo e che, considerato il numero degli emendamenti segnalati, anche in rapporto a quelli presentati, si può senz'altro procedere all'esame puntuale delle proposte emendative.

Il senatore RIPAMONTI ribadisce che occorre attenersi a criteri coerenti, in quanto se è vero che possono esserci emendamenti palesemente scoperti, è anche vero che vi sono norme del disegno di legge che presentano analoghi problemi di copertura e sulle quali è stato espresso parere di nulla osta.

Il presidente AZZOLLINI dissente da tale considerazione e ricorda che anche sul testo è stato svolto un esame rigoroso e approfondito.

Con riferimento all'emendamento 1.231, il senatore PIZZINATO fa presente che gli oneri ipotizzati a carico delle regioni sono in realtà relativi a funzioni già trasferite ad esse sulla base della legislazione vigente. Si tratta quindi di funzioni già di competenza delle regioni, ma che le stesse non hanno ancora esercitato. In merito all'emendamento 2.78, ribadisce che si ripropongono modalità per l'emersione del lavoro irregolare già ritenute idonee per altri settori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la seduta odierna della Sottocommissione non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^{a})

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002 57^a Seduta

Presidenza del Presidente PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che la prevista audizione del direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Vittorio Cutrupi, già prevista per oggi non potrà essere svolta per un imprevisto contrattempo: prendendo atto con disappunto di tale contrattempo, propone alla Commissione di convocare una seduta antimeridiana domani, alle ore 8,30, con all'ordine del giorno la medesima audizione, al fine di svolgere l'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse secondo il calendario previsto.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 13 febbraio 2002, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^{a})

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002 55^a Seduta

Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI risponde all'interrogazione n. 3-00215 della senatrice Pagano sul passaggio di competenze dai provveditorati agli studi ai nuovi uffici scolastici regionali, comunicando che tutti i direttori generali regionali hanno adottato i provvedimenti di articolazione dei rispettivi uffici, secondo le linee guida approvate dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali e previo assenso delle regioni. I provveditorati agli studi hanno pertanto garantito l'ordinaria amministrazione (regolare avvio dell'anno scolastico e trasferimento delle competenze amministrative alle istituzioni scolastiche autonome) fino al 31 dicembre 2001; indi, i decreti di organizzazione degli uffici scolastici regionali hanno previsto nella generalità dei casi la soppressione dei provveditorati e il relativo subentro dei Centri di Servizi Amministrativi.

Per quanto la riforma degli organi collegiali di cui al decreto legislativo n. 233 del 1999, il Sottosegretario ricorda che il decreto-legge n. 411 del 2001 ha prorogato la durata in carica di quelli attualmente vigenti fino al 31 dicembre 2002, mentre il disegno di legge per la riforma dell'organizzazione di Governo all'esame del Senato (A.S. n. 905) dispone il rinnovo della delega per il loro riordino.

La senatrice PAGANO si dichiara insoddisfatta della risposta, osservando che, a quanto le consta, non tutte le direzioni regionali hanno adottato i rispettivi decreti di organizzazione. Inoltre, nel corso dell'esame in

Senato di un disegno di legge genericamente recante norme sulla scuola, l'università e la ricerca (A.S. n. 761, ora A.C. n. 2238), il Governo ha riproposto una norma sulla Tesoreria speciale e provinciale delle strutture periferiche, che attenua considerevolmente la spinta riformatrice in favore del decentramento.

Quanto infine agli organi collegiali, ella ne deplora l'ulteriore proroga disposta dal decreto-legge n. 411 e lamenta che ne sia stata prevista un'ulteriore riforma rispetto a quanto già recato dal decreto legislativo n. 233 del 1999.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00302 della senatrice Acciarini, dando conto dell'attuale vacanza di complessivi 99 posti dirigenziali nell'Amministrazione, di cui 83 al centro-nord. Informa peraltro che la dotazione organica è in via di ridefinizione, in considerazione della sostituzione dei provveditorati agli studi con i Centri di Servizi Amministrativi e la conseguente contrazione di posti dirigenziali.

Valutate le esigenze funzionali e strutturali del Ministero, si è quindi ritenuto di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la copertura di almeno 40 posti dirigenziali: è stata così autorizzata la copertura di 20 posti mediante lo scorrimento delle graduatorie ancora valide dei concorsi espletati dal Ministero, nonché l'assunzione di 27 unità del secondo corsoconcorso dirigenziale bandito dal Dipartimento della funzione pubblica, le cui procedure di inquadramento non sono state ancora formalizzate.

Dopo aver dato conto del numero degli idonei ancora disponibili sulle graduatorie tuttora valide, il Sottosegretario conclude ricordando che la legge finanziaria per il 2002 ha imposto il divieto di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo come unica eccezione la nomina dei 27 vincitori del corso-concorso.

La senatrice ACCIARINI si dichiara insoddisfatta, lamentando che la risposta del Sottosegretario non abbia centrato l'aspetto cruciale dello strumento ispettivo, relativo alla situazione ordinamentale precedente il blocco delle assunzioni disposto dall'ultima manovra finanziaria. Ella ribadisce pertanto la propria contrarietà all'assunzione di dirigenti provenienti dal corso-concorso indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, ritenendo preferibile procedere all'assunzione di personale già in graduatoria del Ministero, oltre che in possesso di esperienza ultraventennale e di specifiche competenze.

Inoltre, ella ritiene che il Ministero sottovaluti le necessità degli organici dirigenziali, nonostante gli indispensabili adattamenti conseguenti al nuovo quadro ordinamentale.

Il presidente ASCIUTTI dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

41^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo (n. 78)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra il provvedimento in esame volto al recepimento della direttiva comunitaria 1999/64/CE finalizzata a introdurre il principio della separazione societaria e a garantire che le reti di telecomunicazione e le reti televisive via cavo, appartenenti ad un unico proprietario, siano gestite da persone giuridiche distinte. Dopo aver ricostruito l'iter comunitario sia della direttiva 90/388/CEE, con la quale si era, in una prima fase, posto il problema di una separazione contabile delle attività appartenenti ad un unico soggetto di reti di telecomunicazione e televisive e della direttiva 1999/64/CE, volta a modificare la prima, sottolinea che il principio della separazione societaria rappresenta certamente una maggiore garanzia del regime di concorrenza in questo settore. Illustra quindi l'articolo 1 volto a definire alcuni concetti inerenti l'applicazione della direttiva come quelli di autorità di garanzia, che nel nostro ordinamento è rappresentata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge n. 249 del 1997, di diritti speciali, di diritti esclusivi, di rete pubblica di telecomunicazione, di rete televisiva via cavo, di organismo titolare di diritti speciali o esclusivi, di organismo avente notevole forza di mercato e il concetto di servizi di telefonia vocale pubblica. Con l'articolo 2 si definisce invece il campo di applicazione della direttiva stabilendo che essa sarà applicata agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo qualora questi organismi siano controllati dallo Stato, oppure siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorità di garanzia tra quelli aventi notevole forza di mercato o che gestiscano, nella stessa area geografica, una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi. L'articolo 3 stabilisce il concetto sopra richiamato di separazione societaria e l'articolo 4 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nello schema di decreto e le relative sanzioni in caso di loro violazione. L'articolo 5 detta la disciplina di adeguamento a tale sistema definendo i compiti della Commissione europea in merito alla situazione di concorrenza del mercato in questo settore dei singoli paesi membri.

Ricorda infine che, allo stato attuale, l'Italia si trova nelle condizioni di non dover ottemperare in concreto a questa separazione societaria – pur nella necessità di recepire la normativa comunitaria in questione, anche al fine di sanare una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese – data la non utilizzazione, da parte del gestore pubblico, della rete di telecomunicazioni per trasmissioni televisive via cavo. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

36^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15.10.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio 2002.

Interviene in discussione generale la senatrice DE PETRIS, prospettando l'opportunità di introdurre al disegno di legge in questione apposite modifiche migliorative. In particolare rileva che il termine finale previsto all'articolo 1, comma 1 per gli interventi dello Stato diretti a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina – ossia 1º maggio 2002 – debba essere esteso al settembre 2002, anche alla luce dei recenti avvenimenti di cronaca relativi alla BSE.

Rileva che le strutture impiantistiche destinate allo smaltimento dei materiali di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, convertito con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, risultano inadeguate e insufficienti rispetto alle ingenti quantità di farine di origini animale accumulate, destinate alla distruzione. Anche la soluzione prospettata dal relatore, senatore Piccioni, inerente all'eventuale utilizzo di tali materiali come fertilizzanti, presenta profili di problematicità. Auspica comunque che il Ministero competente indichi agli operatori le soluzioni praticabili per l'adeguato smaltimento dei materiali in questione, vigilando altresì su eventuali usi impropri delle farine di origine animale.

In tale ottica, prospetta l'opportunità di incrementare i contributi per lo smaltimento dei materiali in questione.

In riferimento alla questione relativa ai «ticket sulla carne», emersa recentemente, rileva che tale ipotesi risulta incongrua in quanto il profilo attinente alla sicurezza alimentare non può essere risolto attraverso misure fiscali di settore, occorrendo a tal fine l'introduzione di sistemi di controllo adeguati, gestiti dal Servizio sanitario nazionale, in grado di recuperare la fiducia dei consumatori. Preannuncia la presentazione di appositi emendamenti atti ad introdurre un inasprimento delle pene per gli illeciti attinenti alla macellazione clandestina, fenomeno piuttosto diffuso e probabilmente non limitato al solo ambito territoriale della Sicilia.

Per quel che concerne la questione attinente alla riqualificazione strutturale degli allevamenti, esprime un giudizio negativo circa l'atteggiamento del Governo in tale settore, rilevando in particolare che con la legge finanziaria, nonché col presente provvedimento sono stati ridimensionate le risorse destinate a tali finalità ed evidenziando altresì che in altri paesi europei, fra i quali la Francia e l'Olanda, le politiche adottate su tale materia sono orientate in una direzione diversa, atta ad incrementare il profilo qualitativo-strutturale della zootecnia.

Preannuncia la presentazione di un apposito emendamento atto a configurare misure per il sostegno delle razze italiane, rilevando che la difesa della qualità dei prodotti è strettamente correlata alla tutela della biodiversità.

Per quel che concerne gli interventi a favore della pesca, previsti nel disegno di legge in esame, prospetta l'opportunità di integrare le risorse finanziarie previste per il comparto.

Interviene il senatore BONATESTA, rilevando che il disegno di legge in esame introduce misure finalizzate a favorire il rilancio del settore zootecnico, di quello agricolo e della pesca.

Per quanto riguarda la zootecnia, sono previste provvidenze dirette atte a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla BSE. Sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, comporta la cessazione dell'intervento dello Stato per l'emergenza relativa alla encefalopatia spongiforme bovina, a decorrere dal 1º maggio 2002.

Viene previsto che l'AGEA riconosca, fino al 30 aprile 2002, indennità onnicomprensive per la distruzione dei materiali e dei prodotti indicati dagli articoli 1 e 2 della legge n. 49 del 2001, e che, relativamente al periodo 1º gennaio – 30 aprile 2002, assicuri lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa AGEA individuati. Vengono previste altresì altre misure per il settore zootecnico, tra le quali sottolinea l'estensione fino al termine indicato all'articolo 1, comma 5, dell'indennizzo per la macellazione dei bovini.

In relazione al settore della pesca, rileva che il testo normativo in esame dispone l'anticipazione di finanziamenti da parte del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in modo tale da dare seguito ad una strategia di razionalizzazione della flotta. Rileva la necessità

di intervenire in tale settore con urgenza, vista anche la procedura di infrazione attivata dalla UE per il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pop (Programma pluriennale di orientamento della flotta peschereccia) per la data del 31 dicembre 2000.

In riferimento alle disposizioni, sempre in tema di pesca, in favore delle regioni Abruzzo e Molise, evidenzia che le stesse sono state dettate dalla necessità di liquidare definitivamente, entro tempi brevi, le istanze relative al finanziamento dei progetti per i quali sono intervenuti mutamenti normativi, nonché di progetti nazionali, validi dal punto di vista tecnico, che tuttavia non hanno trovato accoglimento nell'ambito della programmazione Sfop (1994-1999). In particolare rileva che tali disposizioni sono finalizzate ad evitare situazioni di manifesta ingiustizia e di discriminazione derivanti dall'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria esistente per il settore in questione.

In riferimento all'Abruzzo rileva che la fuoriuscita della regione dall'«Obiettivo 1» e la complessità dell'*iter* delle pratiche non hanno consentito la definizione dei procedimenti attivati a seguito di apposite domande
di finanziamento, nonostante che queste ultime siano state presentate con
largo anticipo rispetto al termine fissato. Per quel che concerne il Molise
rileva che, pur essendo stato lo stesso inserito nel luglio '99 tra le regioni
interessate al sostegno transitorio, non è stato tuttavia previsto a livello regionale alcun intervento per la marineria locale, con conseguente necessità
di intervenire con incentivi alla flotta onde evitare discriminazioni. Rileva
altresì che le soluzioni adottate col presente decreto-legge sono ispirate da
esigenze attinenti al «buon governo», essendo in particolare finalizzate a
sanare situazioni imputabili ai precedenti Esecutivi di centro-sinistra, nazionali o locali, come nel caso del Molise. Sottolinea a tale proposito l'inadeguatezza dei sistemi di controllo predisposti dai precedenti Governi,
per l'individuazione di eventuali casi di BSE.

In riferimento al giudizio critico espresso dalla senatrice De Petris in ordine all'ipotesi attinente alla istituzione del «ticket sulla carne», rileva che tali valutazioni appaiono strumentali, essendo la misura fiscale in questione finalizzata a garantire l'ulteriore miglioramento degli standard di sicurezza dei prodotti di macelleria. Precisa altresì che l'ammontare di tale ticket risulta piuttosto ridotto, essendo pari ad appena cinque centesimi di euro. Evidenzia inoltre che l'adozione di misure di diversa tipologia potrebbe risultare del tutto incongrua e negativa, in quanto suscettibile di cagionare un aumento dei costi di produzione della carne e di conseguenza un aumento dei prezzi per il consumatore.

In riferimento al riconoscimento del diritto di prelazione previsto all'articolo 5 del decreto-legge in questione, rileva che la finalità sottesa a tale previsione attiene alla garanzia del mantenimento della superficie aziendale originaria per i coltivatori interessati, nonché della loro permanenza nel settore agricolo, di vitale importanza per l'economia nazionale. Per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 6 del decretolegge in esame, evidenzia che tale misura è ispirata da esigenze di giustizia, essendo inconcepibile che eventi calamitosi risalenti a più di dieci anni fa continuino a pesare sui bilanci delle aziende agricole, in un contesto economico ormai profondamente mutato, soprattutto sul fronte dei tassi bancari. Sottolinea infine l'importanza della mozzarella di bufala nell'ambito della politica di qualità del sistema agroalimentare italiano, rilevando che tale specie animale, per l'unicità del proprio patrimonio genetico, va considerata un patrimonio nazionale da tutelare contro tutte le malattie infettive a carattere diffusivo. Preannuncia la presentazione di un apposito emendamento atto a garantire la sicurezza della mozzarella di bufala attraverso l'assunzione di adeguate misure sanitarie, tra le quali l'adozione di piani straordinari di intervento, comportanti l'attuazione di programmi di risanamento attraverso la vaccinazione dei capi.

Conclude esprimendo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale un giudizio positivo in ordine al decreto-legge in esame, ritenendo le disposizioni contenute nello stesso adeguate a fronteggiare la situazione di emergenza, dovuta ad una gestione superficiale del comparto imputabile a precedenti Governi.

Interviene il senatore MALENTACCHI, il quale critica l'atteggiamento dei Governi precedenti rispetto alle problematiche attinenti alla BSE, precisando che nell'ambito del settore in questione sussistono sia responsabilità politiche sia responsabilità personali. Esprime un giudizio negativo in ordine alla scelta di disciplinare la materia in questione attraverso lo strumento del decreto-legge, rilevando che tale modalità operativa riduce la possibilità di analizzare adeguatamente a livello parlamentare le problematiche in questione. Prospetta quindi l'opportunità di destinare apposite risorse per incentivare il cambiamento strutturale degli allevamenti, e non solo quindi per fronteggiare nell'immediato la situazione di emergenza. In riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, rileva che la scelta di limitare temporalmente al 1º maggio 2002 l'intervento dello Stato, per la crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, presenta profili di pericolosità, introducendo per il lasso di tempo successivo a tale data elementi di privatizzazione in un ambito delicato e importante come quello della sicurezza alimentare e prefigura l'esigenza di istituire un'apposita Commissione di inchiesta per chiarire le responsabilità esistenti in ordine alla BSE.

Per quel che concerne le disposizioni attinenti alla pesca, rileva che le stesse si rivelano inidonee rispetto alle esigenze del settore, emerse anche nel corso di una precedente indagine conoscitiva condotta presso la Camera dei deputati. Evidenzia poi i profili problematici connessi all'uso di farine animali nell'acquacoltura, sottolineandone la pericolosità.

Conclude dichiarando la propria contrarietà al disegno di legge in esame.

Interviene il senatore MURINEDDU, rilevando che la pericolosità e la diffusività della patologia in questione è stata individuata solo in una fase successiva, sussistendo inizialmente incertezze di tipo scientifico sul fenomeno della BSE, con conseguente impossibilità, nelle prime fasi, di avere un quadro cognitivo completo e in grado di consentire l'assunzione di idonee decisioni a livello governativo. Sottolinea inoltre l'inadeguatezza e la scarsità dei controlli atti a prevenire il diffondersi della patologia in questione, evidenziando che le responsabilità vanno imputate soprattutto al Dicastero competente in materia sanitaria, rilevando che le conoscenze scientifiche acquisite nell'attuale fase configurano la possibilità di una trasmissione della patologia in questione dall'animale all'uomo, rendendo necessaria la destinazione di risorse e di fondi, soprattutto da parte del Ministero della salute, atti a fronteggiare adeguatamente la situazione attinente alla BSE.

Prospetta infine l'opportunità di ampliare i termini previsti all'articolo 1 del decreto-legge in questione, preannunciando la presentazione di emendamenti ispirati da esigenze di tipo pragmatico e non certo ideologico.

Interviene il senatore AGONI, preannunciando la presentazione di un emendamento volto ad estendere al 30 settembre 2002 il termine previsto, all'articolo 1, comma 1, per la cessazione degli interventi statali atti a fronteggiare la crisi della BSE.

Sottolinea le conseguenze pregiudizievoli per il settore zootecnico derivanti dagli ultimi eventi di cronaca, evidenziando altresì l'inadeguatezza e la scarsità di informazioni scientifiche sulla materia attinente alla encefalopatia spongiforme bovina. Rileva che in Italia non si è verificato nessun episodio di BSE definibile a livello medico come «conclamato», precisando altresì che l'encefalopatia spongiforme bovina non è una malattia infettiva e che la stessa non è quindi trasmissibile da un capo bovino all'altro e precisa, inoltre, che l'utilizzo di farina animale può comportare rischi solo qualora il prodotto sia infetto, non sussistendo alcun pericolo connesso all'utilizzo di farine animali non contagiate.

Per quel che concerne il problema attinente alla riqualificazione strutturale degli allevamenti, sollevato dalla senatrice De Petris, rileva che interventi in tal senso sono stati eseguiti dai singoli allevatori, in quanto lo *stress* patito dagli animali nell'allevamento è suscettibile di pregiudicare la qualità e la quantità del latte prodotto e della carne, con conseguente interesse da parte degli operatori ad effettuare investimenti finalizzati al miglioramento di tali situazioni.

Invita, in fine, a non criminalizzare la categoria degli allevatori, rilevando che spesso gli stessi subiscono conseguenze pregiudizievoli più gravi rispetto agli altri soggetti della filiera.

Interviene il senatore VICINI il quale, nel concordare con l'osservazione prospettata dal senatore Agoni in ordine all'ingiustificata criminalizzazione della categoria degli agricoltori, auspica che vengano adottate strategie programmatiche atte a introdurre miglioramenti strutturali degli allevamenti.

Rileva inoltre che l'importanza della tematica in questione comporta la necessità di affrontare la stessa con spirito costruttivo e con decisioni assunte dalla Commissione agricoltura di comune accordo, a prescindere quindi dalla distinzione fra maggioranza e opposizione. Dichiara infine di condividere le osservazioni e le proposte formulate dal senatore Murineddu.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

51^a Seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di mercoledì 6 febbraio 2002.

Il senatore BATTAFARANO illustra una proposta volta ad integrare lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore nella precedente seduta, e finalizzata a rafforzarne il contenuto, sia dal punto di vista di una indicazione rigorosa dei livelli di tutela da assicurare in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sia dal punto di vista dell'esigenza, condivisa da tutte le forze politiche, di pervenire ad un più elevato livello di chiarezza e di semplificazione delle norme.

In particolare, occorrerebbe chiarire che il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo alcuni principi di carattere generale.

In primo luogo, occorre stabilire che il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita deve essere ga-

rantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici.

Un altro principio di delega dovrebbe assicurare che la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non può essere subordinata a considerazioni di carattere economico. Inoltre, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente.

La realizzazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – prosegue il senatore Battafarano – deve essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria e deve essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro.

Occorrerebbe poi enunciare uno specifico principio di delega, in ordine al collegamento e al coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente, evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino. Devono altresì essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica.

Ulteriori principi di delega dovrebbero stabilire che in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze; che l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non deve comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore; e che ogni disposizione deve ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione, con conseguente abrogazione di tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione, e prevedendo gli opportuni interventi di coordinamento per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla disciplina della sicurezza.

Il sottosegretario SACCONI sottolinea l'ampiezza e la complessità delle proposte illustrate dal senatore Battafarano, rispetto alle quali ritiene comunque necessario disporre del tempo necessario per valutarne i contenuti e la compatibilità con la proposta avanzata dal relatore. In generale, osserva che sono stati indicati alcuni criteri condivisibili ed in parte già presenti nello schema di parere illustrato nella precedente seduta. Altri criteri appaiono eccessivamente generici, e suscettibili di dare luogo ad incertezze in sede di attuazione della delega. In particolare, il rappresentante del Governo ritiene non condivisibili le proposte tendenti a concentrare nel Servizio sanitario nazionale la maggior parte delle competenze in materia prevenzionistica, e sottolinea invece la necessità di guardare con maggiore attenzione all'attuale riparto di attribuzioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e gli enti competenti. Rispetto agli altri paesi europei, infatti, la maggiore enfasi posta sui compiti del Servizio sanitario nazionale appare un'anomalia, come peraltro è anomalo il fatto che l'ISPESL sia sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.

Il relatore MORRA concorda con le osservazioni del Sottosegretario: ritiene peraltro necessario un breve differimento dell'esame, per vagliare le possibilità di integrare almeno parte delle proposte del senatore Battafarano nell'ambito dello schema di parere da lui illustrato nella precedente seduta, ed auspica che si possa pervenire alla formulazione di una proposta ampiamente condivisa dai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Battafarano per il contributo apportato alla discussione, in accoglimento della proposta da ultimo formulata dal relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti» (n. 73)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 30 gennaio 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva. Avverte altresì che sono pervenute le osservazioni non ostative espresse dalle Commissioni 1^a e 5^a.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la Commissione, dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta del relatore BARELLI di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/54/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il PRESIDENTE, il quale osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000) per il recepimento della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita – mediante adozione delle relative disposizioni normative e amministrative ovvero mediante comune accordo delle parti sociali – entro il 22 settembre 1996.

In merito, è intervenuto esclusivamente l'Accordo interconfederale del 6 novembre 1996 stipulato da Confindustria e Assicredito e da Cgil, Cisl e Uil.

Come ricorda la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in titolo, contro l'Italia è stata avviata una procedura di infrazione per l'incompleto recepimento della direttiva, poiché il suddetto Accordo non copre tutti i settori professionali ed in quanto il medesimo deve essere integrato da un apparato sanzionatorio. La stessa relazione illustrativa osserva che lo schema intende far fronte a queste lacune, basandosi sulla disciplina definita dall'Accordo.

Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, lo schema disciplina l'istituzione di un Comitato aziendale europeo per l'informazione e la consultazione dei lavoratori o di una procedura intesa ai medesimi fini, in ogni impresa di dimensione comunitaria, cioè che impieghi almeno mille lavoratori negli Stati membri nonché 150 o più lavoratori in ciascuno di almeno due Stati membri; ovvero in ogni gruppo di imprese di dimensione comunitaria. Rientrano in tale novero i gruppi che abbiano almeno mille lavoratori negli Stati membri; due o più imprese aventi sede in diversi Stati membri; un'impresa che impieghi 150 o più lavoratori in uno Stato membro ed un'altra che assolva lo stesso requisito in un diverso Stato membro.

L'articolo 3 fornisce la definizione di impresa controllante e, mutuando la disciplina di cui all'articolo 3 della direttiva 94/45/CE, reca una nozione meno ampia di quella stabilita dall'articolo 2359 del Codice civile. Qualora l'impresa sia di dimensione comunitaria e faccia altresì parte di un gruppo di dimensione comunitaria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, il Comitato viene istituito a livello del gruppo, salvo diverso accordo.

I poteri e le competenze dei Comitato e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1, riguardano tutte le unità produttive situate negli Stati membri. Avvalendosi di un facoltà concessa dalla direttiva 94/45/CE, la normativa in esame – ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 – non si applica al personale navigante della marina mercantile.

In base all'articolo 4 dello schema, la responsabilità dell'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione è a carico della direzione centrale ovvero del dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze. I commi 2 e 3 pongono una disciplina specifica per l'ipotesi in cui la direzione centrale non sia situata in uno Stato membro.

Come osserva la relazione illustrativa, l'ipotesi della delega da parte della direzione centrale ad un dirigente non è prevista dalla direttiva 94/45/CE, ma costituisce una previsione autonoma della disciplina italiana, contenuta nel citato Accordo interconfederale del 6 novembre 1996.

Ai sensi dell'articolo 5, l'iniziativa per l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, può essere: della direzione centrale; di almeno 100 lavoratori – o dei loro rappresentati – di almeno 2 imprese o unità produttive situati in non meno di 2 Stati membri diversi; delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato. Quest'ultima categoria di soggetti non è prevista dalla direttiva in recepimento, ma costituisce anch'essa una previsione autonoma dell'Accordo del 1996.

La procedura istitutiva è costituita da un accordo – disciplinato dal successivo articolo 9 – tra la direzione centrale e una delegazione speciale di negoziazione; i membri di quest'ultima che devono essere designati in Italia sono scelti – ai sensi dell'articolo 6 – dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese.

La composizione della delegazione speciale di negoziazione è disciplinata dall'articolo 7: sulla determinazione del numero massimo dei componenti di essa, occorrerà valutare le modifiche introdotte dall'articolo 2 della direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che ha modificato l'articolo 5, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva 94/45/CE.

L'articolo 8, prosegue il Presidente relatore, disciplina la procedura di negoziazione, e, ai sensi del successivo articolo 9, in caso di esito positivo di essa, si procede, con accordo scritto, all'istituzione del Comitato ovvero di una diversa procedura per l'informazione e la consultazione, anche di carattere complementare e non sostitutivo rispetto al Comitato medesimo.

I componenti italiani del Comitato ovvero i titolari della diversa procedura sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale e per i restanti due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie, tenendo conto della composizione per categoria. Particolari disposizioni sono poste dal comma 7 dell'articolo

9 per l'ipotesi di insussistenza delle rappresentanze sindacali unitarie in un'impresa o in un'unità produttiva.

Si osserva che tale comma fa riferimento anche alla designazione – in Italia – dei membri della delegazione speciale di negoziazione – oltreché del Comitato – sempre per l'ipotesi di mancanza di rappresentanze sindacali unitarie. Tuttavia, tale fattispecie è già disciplinata – in modo identico – dal precedente articolo 6, comma 3, e pertanto, nell'ambito del parere, si dovrà valutare l'opportunità di segnalare tale duplicazione.

Gli articoli 10, 15, comma 3, e 16, comma 1, individuano alcune fattispecie alle quali consegue l'istituzione *ex lege* del Comitato secondo la disciplina posta dal medesimo articolo 16, che riguarda essenzialmente i casi in cui vi sia una decisione concorde della parti, ovvero il rifiuto dell'apertura dei negoziati da parte della direzione ovvero il mancato raggiungimento di un accordo entro tre anni, decorrenti dalla richiesta.

L'istituzione *ex lege* del Comitato è invece esclusa – ai sensi dell'articolo 8, comma 5 – nell'ipotesi in cui la delegazione speciale di negoziazione decida, con almeno due terzi dei voti, di non avviare la trattativa o di abbandonarla.

Il Comitato istituito in base all'articolo 16 ha competenza, i sensi del comma 2, limitatamente all'informazione e alla consultazione sulle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa o del gruppo di imprese ovvero almeno due unità produttive o imprese del gruppo situate in Stati membri diversi.

I commi da 3 a 7 dell'articolo 16 disciplinano la composizione del Comitato in esame. Si osserva, al riguardo, che il comma 4 recepisce il criterio direttivo di delega stabilito dall'articolo 8 della citata legge n. 422 del 2000, relativo ad una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione.

I commi da 8 a 15 concernono le competenze del Comitato in oggetto e le modalità di funzionamento.

Ai sensi del comma 16, dopo 4 anni dalla propria costituzione, il Comitato delibera inoltre se sia opportuno avviare una negoziazione – ai fini della conclusione di un accordo ai sensi dell'articolo 9 – ovvero mantenere l'applicazione della disciplina di cui allo stesso articolo 16.

L'articolo 11, comma 1, disciplina l'obbligo di segretezza a carico dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del Comitato, degli esperti che eventualmente li assistano e dei rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione. L'obbligo riguarda le notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente delegato.

Questi ultimi, ai sensi del comma 2, possono astenersi dal comunicare le informazioni richieste qualora esse siano suscettibili di creare danno, notevoli difficoltà o turbativa dei mercati.

I commi 3 e 4 concernono la procedura in caso di contestazione del carattere riservato delle informazioni ovvero della loro possibilità di recare gli effetti negativi summenzionati.

L'articolo 12 sancisce il principio della collaborazione, nell'osservanza dei diritti e degli obblighi reciproci, tra la direzione centrale o il dirigente delegato, il Comitato nonché i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione.

L'articolo 13 attribuisce ai membri della delegazione speciale di negoziazione e del Comitato nonché ai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, il diritto, qualora essi siano dipendenti di sede italiana dell'impresa o di una delle imprese del gruppo, a permessi retribuiti.

Trovano inoltre applicazione gli articoli 22 e 24 della L. 20 maggio 1970, n. 300, relativi ad una disciplina speciale di tutela per l'ipotesi di trasferimento dall'unità produttiva e alla concessione di permessi non retribuiti per alcune attività sindacali.

Naturalmente, le suddette disposizioni sui dipendenti di sede italiana costituiscono una previsione autonoma della disciplina interna, prevista sempre nel citato Accordo interconfederale del 6 novembre 1996.

L'articolo 14 fa salve le discipline specifiche di informazione e consultazione previste dalla legislazione vigente e concernenti le ipotesi di trasferimento di azienda o di parte di azienda funzionalmente autonoma e di riduzione del personale, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.

Come già ricordato, l'articolo 15 fa salvi gli accordi stipulati entro il 22 settembre 1996 – cioè, entro il termine in cui doveva essere recepita la direttiva 94/45/CE – con le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato, concernenti l'informazione e la consultazione transnazionali ed applicabili all'insieme dei lavoratori dell'impresa o del gruppo.

L'articolo 17, infine, prevede sanzioni amministrative per le violazioni dell'obbligo di riservatezza e dell'obbligo di fornire i dati sul numero dei lavoratori ovvero le informazioni secondo l'accordo istitutivo del Comitato o della procedura di informazione e consultazione. Al riguardo, il comma 2 dello stesso articolo 17 prevede un tentativo di conciliazione e, nell'ipotesi di esito negativo, l'eventuale ordine di adempiere l'obbligo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora non si ottemperi a tale ordine entro trenta giorni, è applicata la sanzione amministrativa di cui all'ultimo periodo del comma 2.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che, a seguito dell'Avviso comune, più volte ricordato nell'ampia relazione testè svolta dal Presidente, le parti sociali sono state convocate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed hanno espresso il loro assenso sul testo dello schema di decreto legislativo all'esame. Nel testo dell'accordo era previsto un impianto sanzionatorio commisurato alla natura privatistica dell'atto adottato e pertanto inadeguato ad essere trasposto in un testo normativo. Per questa ragione, si è individuato un modello sanzionatorio sostanzialmente equipollente a quello stabilito dalle parti e, nella proposta all'esame, sono state individuate delle sanzioni specifiche, per le quali non è fatto rinvio ad al-

tre disposizioni vigenti, e che hanno il fine prevalente di assecondare il «raffreddamento» del potenziale conflitto.

È auspicabile pertanto che il Parlamento, nel considerare l'impianto generale dello schema all'esame, tenga presente la derivazione pattizia di esso e la rilevanza che l'accordo tra le parti assume su un profilo specifico del sistema delle relazioni industriali, quale quello in discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

76^a Seduta

Presidenza del Presidente NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore del laboratorio di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità, professor Giovanni Zapponi, il preside della facoltà di Scienze ambientali dell'Università di Urbino, professor Filippo Mangani e il professor Franco Cecchi, ordinario di impianti chimici della facoltà di Scienze dell'Università di Verona.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del direttore del laboratorio di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità e di docenti universitari

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di giovedi 7 febbraio scorso.

Il professor ZAPPONI si sofferma sui dati statistici elaborati dall'I-STAT relativi alla mortalità per tutte le cause nel periodo incluso tra il 1988 e il 1994 nel comune di Venezia, nonché alle statistiche di incidenza di selezionate categorie di tumori negli anni 1987-1994 nei comuni di Venezia e Mestre, elaborate dal registro tumori del Veneto. Da tali dati emerge, in linea di massima, come la mortalità per tutte le cause a Venezia sia generalmente inferiore alle medie nazionali, mentre ci sono, a secondo della patologia, situazioni migliori in alcuni casi e peggiori in altri rispetto alle medie della regione Veneto. In particolare, per i cittadini di Venezia di sesso maschile, vi sono evidenze relative a un'incidenza superiore a quella della regione Veneto di talune malattie, con particolare riferimento ai tumori alla pleura, che possono essere ragionevolmente connessi all'esposizione ad amianto nell'area di Porto Marghera. Va peraltro sottolineato che tali dati scontano l'effetto dell'esposizione negli anni '70 e '80, e non certo successivamente.

Dai dati del registro tumori del Veneto emerge come sia per quanto riguarda gli uomini che le donne, nei comuni di Venezia e di Mestre, negli anni tra il 1987 e il 1994, si sia registrata un'incidenza di tumori superiore al resto della regione Veneto, anche se generalemente si tratta di un incremento inferiore al 10 per cento. Va peraltro precisato che da questo punto di vista Venezia sta meglio di molte altre realtà urbane, come ad esempio Napoli. Anche rispetto ad altre aree ad elevato rischio ambientale, la condizione della città lagunare non si discosta significativamente, e non appare essere quella caratterizzata dalla maggiore criticità. Dai dati emerge comunque l'esigenza di effettuare un attento monitoraggio dell'esposizione attuale.

Per ciò che concerne poi l'esposizione a cloruro di vinile monomero, i dati disponibili indicano che la mortalità per tutte le cause registrata fra i lavoratori che operano nel settore a Porto Marghera è inferiore rispetto all'atteso, e ciò perché i lavoratori in questione sono stati selezionati tenendo anche conto dell'esigenza di assumere soggetti in condizioni di salute particolarmente buone. Tuttavia, fra i suddetti lavoratori si è registrato un incremento pari a 2,6 volte di tumori primari del fegato, mentre fra coloro che sono stati impiegati per gli interventi nelle autoclavi – ove l'esposizione al cloruro di vinile è particolarmente accentuata – si è potuto accertare un incremento di 10 volte rispetto all'atteso di tale ultima tipologia di neoplasie.

Il professor MANGANI ricorda come il decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 distingua chiaramente tra gli interventi di messa in sicurezza – che non sono volti ad eliminare o ridurre lo stato di inquinamento di un sito contaminato, quanto piuttosto ad evitare il movimento e la diffusione degli elementi contaminanti al di fuori della sorgente di contaminazione – e gli interventi cosiddetti di bonifica, finalizzati all'eliminazione o alla riduzione della presenza delle sostanze inquinanti nel sito al di sotto dei limiti indicati nelle tabelle allegate al richiamato decreto ministeriale. Il piano di caratterizzazione, gli interventi di messa in sicurezza

e le azioni di bonifica dell'area di Porto Marghera tengono inoltre conto dell'estrema delicatezza e tipicità della zona in questione a causa della presenza di terreni e sedimenti contaminati.

Sulla base dell'analisi della situazione attuale di Porto Marghera sembrerebbe che, a fronte di una discreta attività di programmazione di interventi relativi ai sedimenti contaminati, vi sia stata fino ad oggi una minore attenzione ai terreni contaminati. Pertanto, considerate le dimensioni vastissime dell'area potenzialmente contaminata perimetrata, occorrerebbe impostare un sistematico programma temporale di caratterizzazione dell'intera area.

In conclusione, ritiene che la bonifica complessiva del sito di Porto Marghera richiederà tempi lunghi, la necessaria implementazione di attività di ricerca e sperimentazione, l'utilizzo di tecniche di trattamento anche innovative e l'impiego di ingenti risorse finanziarie

Il professor CECCHI sottolinea innanzitutto come la situazione nell'area di Porto Marghera sia alquanto critica, trattandosi di una zona ove le svariate attività industriali svolte nel corso degli anni hanno lasciato il segno. Per quanto riguarda, in particolare, il problema del trattamento delle acque, a partire dal 1999 la situazione di Venezia è stata posta all'attenzione pubblica. In particolare, è stato affrontato il problema della presenza di micro-inquinanti e, da parte della regione Veneto è stato messo a punto un piano di vettore, con l'obiettivo di contenerli, fino all'eliminazione totale di 10 composti ritenuti cancerogeni.

Va precisato a questo punto che in oltre il 30 per cento dei mille ettari rientranti nell'area sono stati registrati superamenti anche ingentissimi dei limiti previsti dal decreto del ministro dell'ambiente n. 471 del 1999. È pertanto atteso a Venezia il *master plan* che consentirà di realizzare in modo coordinato gli interventi necessari. Per quanto concerne, in particolare, gli interventi di conterminazione dei canali, stanno affluendo al Ministero dell'ambiente progetti relativi a circa 60 km di rive ove occorre creare le sponde, con lo scopo di limitare lo sversamento di acque inquinate in laguna, anche se non è del tutto chiaro ove saranno fatte defluire tali acque.

Per quanto riguarda il sistema integrato Fusina, è stata già realizzata la progettazione preliminare relativa ad alcune fasi; peraltro, probabilmente allo scopo di contenere i costi, il progetto in questione appare per certi versi datato e non sembra volto ad utilizzare le tecniche più avanzate per il contenimento dei nutrienti, basate sull'uso delle membrane. Al riguardo, deve registrarsi la scarsa competitività delle tecnologie italiane rispetto a quelle tedesche o statunitensi.

Auspica in conclusione che vengano adottati interventi volti a ridurre la presenza di composti micro-inquinanti, in modo da migliorare un quadro che non appare al momento del tutto tranquillizzante.

Il senatore BERGAMO, dopo aver osservato che il piano di vettore approvato alla fine dell'anno 2000 non è stato impostato sulla base dell'o-

biettivo di contenere il costo degli interventi, chiede chiarimenti in ordine alla presenza a Porto Marghera di linee di produzione di sostanze caratterizzate da fattori di rischio.

Il professor CECCHI fa presente che nell'accordo sulla chimica si prevede la prosecuzione dell'attività di alcune imprese del settore a Porto Marghera, fra cui l'Enichem e l'EVC, che peraltro hanno preannunciato che provvederanno a modificare i loro progetti.

Il senatore RIZZI, con riferimento alla scarsa competitività delle tecnologie italiane nel settore della depurazione delle acque, osserva che se ciò è vero si deve purtroppo non certo alla preparazione dei tecnici italiani, notoriamente elevatissima, ma alla carenza di risorse finanziarie destinate alla ricerca, che viene oltretutto ostacolata dalla burocrazia.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i professori intervenuti per il contributo fornito, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

6ª Seduta

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunico che sono giunti documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2002

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il prosieguo del dibattito rinviato nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il senatore CURTO esprime apprezzamento per la relazione del Presidente, caratterizzata da una sobrietà che, a suo avviso, è la condizione più idonea per un proficuo ed autorevole lavoro della Commissione. Passando alle priorità – fra le quali desidera sottolineare la gravità della situazione a Napoli – si sofferma sulla caratterizzazione locale, nazionale e internazionale della mafia, sui traffici illegali che tendono a soppiantare l'economia legale, sulla problematica dei collaboratori e dei testimoni di giustizia (auspicando un ritorno a quella cultura investigativa trascurata nel passato), sulla incongruità della normativa sullo scioglimento delle amministrazioni locali per sospetta mafiosità (ciò che richiederebbe un comitato di lavoro ad hoc). Ritiene inoltre necessaria una riflessione sulla utilizzazione delle risorse comunitarie per lo sviluppo economico e sociale nelle regioni meridionali, ma ritiene che il dibattito dovrebbe evitare di ingenerare segnali negativi e distorsivi. Altri campi di indagine di particolare spessore riguardano il settore dell'energia, dove si assiste alla nascita,

spesso improvvisa, di società di capitali di incerta provenienza; anche la situazione nelle carceri ha carattere dirompente, specie in alcune regioni italiane dove le misure restrittive non hanno ottenuto i risultati previsti. Infine, richiama l'attenzione su talune notizie giornalistiche che mettono in evidenza pericolose alleanze economiche fra mondo islamico e Occidente, con riguardo a presunti collegamenti fra attività di contrabbando e movimenti terroristici.

Il deputato LEONI, associandosi all'auspicio che la Commissione lavori con uno spirito unitario, lontano da sterili polemiche politiche, rileva tuttavia che quand'anche le diverse posizioni ideologiche producessero un aspro dibattito, ciò nonostante l'obiettivo della lotta alla criminalità organizzata non dovrebbe mai cessare di essere perseguito. Ribadisce poi una richiesta già avanzata dal Gruppo DS-U di approfondire il contesto politico, giudiziario, sociale ed economico in cui maturarono le stragi dei giudici Falcone e Borsellino. Premesso che solo un controllo rigoroso di carattere preventivo può consentire lo sviluppo economico nella legalità, sottolinea l'esigenza di ricondurre ad efficacia la legislazione sulle misure di prevenzione patrimoniale. Associandosi all'unanime condanna emersa in Commissione con riferimento all'ipotesi della dissociazione, fa presente di non essere contrario ad un monitoraggio sulla recente normativa sui collaboratori e i testimoni di giustizia, purchè venga ribadita la finalità della legge che attribuisce alla collaborazione il valore di strumento indispensabile per aggredire all'interno l'organizzazione mafiosa. Concludendo il proprio intervento, nel rilevare che la vicinanza agli operatori di polizia e alla magistratura andrebbe testimoniata con atti concreti (quali il ripristino delle scorte e l'aumento degli organici da tempo richiesto), ribadisce la particolare attenzione da dedicare alle mafie straniere e anche a quelle regioni non tradizionalmente interessate dai fenomeni mafiosi, mediante un'attività di inchiesta che, iniziata nella scorsa legislatura, andrebbe completata, così come a suo avviso, occorrerebbe fare sul versante dell'ecomafia.

Il senatore GRECO, apprezzando lo spirito *bipartisan* che ha caratterizzato la relazione del Presidente, richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare la capacità di analisi e gli strumenti di intervento in relazione alla costante evoluzione del fenomeno mafioso, che ha ampliato i propri confini geografici, utilizzando nuove modalità di arruolamento e nuove strategie di infiltrazione. Molte sono le priorità richiamate nel corso del dibattito e che egli condivide: armonizzazione della legislazione a livello internazionale, problematica degli appalti, del segreto bancario, ecomafia, criminalità transnazionale (con particolare riferimento ai traffici di esseri umani e al contrabbando di sigarette) direttamente collegata alla globalizzazione e all'immigrazione clandestina; analisi delle sofisticate tecnologie informatiche utilizzate per l'occultamento dei traffici illeciti. A tale proposito è pregnante l'indicazione del Presidente di passare dalla fase della cooperazione giudiziaria alla fase della integrazione e del coordinamento

delle attività investigative e giudiziarie, per un'efficace lotta al crimine organizzato. Osserva infine che è necessario un adeguamento della legislazione italiana alla recente normativa comunitaria in materia di lotta al riciclaggio che ha aggiornato, ampliandolo, il quadro normativo del 1991; si associa infine alla necessità di risolvere la complessità e l'incertezza della legislazione concernente le misure di prevenzione patrimoniali, i sequestri e le confische dei beni mafiosi.

Il deputato VENDOLA dichiara di aver positivamente rilevato nella relazione del Presidente interessanti spunti per un lavoro utile della Commissione che si trova comunque ad operare in un contesto difficile, seppur tendente all'unitarietà dell'azione. Nel sottolineare che la pervasività della mafia nella politica e nella pubblica amministrazione non conosce colori partitici, si domanda perché sia finita quella stagione di lotta alla mafia che si era prepotentemente affermata dopo le stragi ai giudici Falcone e Borsellino e che si era caratterizzata per una dura reazione popolare di fronte all'inerzia lunga e colpevole dello Stato sul terreno dell'azione di contrasto. In merito, esprime l'avviso che le potenzialità di quel movimento hanno alla lunga mostrato anche dei limiti, poiché la contrapposizione eroica della società civile ha poi portato al riconoscimento di una «mitologia» del fenomeno mafioso, con la conseguenza di sottovalutare l'aspetto meno evidente della mafia, e cioè la sua capacità di penetrazione, a forma di spirale, nelle istituzioni, nella economia, con l'obiettivo di mimetizzarsi in quei contesti di potere. L'attenzione spasmodica per le tematiche dell'esecuzione della pena a carico dei boss mafiosi, per le forme del processo penale, per l'attività repressiva in generale, ha dimostrato l'inefficacia di tutti questi strumenti sia ai fini della conoscenza del fenomeno mafioso sia sul piano della lotta concreta alle organizzazioni criminali. Occorre che l'idea di antimafia prospetti un nuovo modello di sviluppo e non si risolva in mera retorica della lotta al crimine organizzato. A tale proposito, ricorda che ogni iniziativa imprenditoriale nel meridione deve fare i conti con le organizzazioni mafiose locali, e che l'idea che l'impresa sia ontologicamente dedicata allo sviluppo comporta il rischio di rendere totalmente inefficace ogni attività di indagine, (come dimostra, a suo avviso, la recente normativa sulle discariche contenuta nella cosiddetta legge Lunardi). Nel condividere le priorità emerse nel corso del dibattito (quali la cattura dei latitanti, sequestro e confisca dei beni), richiama – senza alcuna intenzione polemica – ad un'attenzione particolare per taluni distretti giudiziari, in merito ai quali desidererebbe conoscere finalmente gli esiti di attività ispettive avviate da tempo. Avviandosi alla conclusione, sottolinea il concetto che la mafia non va considerata una patologia, ma una modalità ed una strategia di potere che richiede indagini concrete sulla rete delle collusioni. In merito suggerisce analisi stringenti e mirate anche solo su segmenti di territorio, per far emergere nettamente realtà mai conosciute, per un vero approfondimento delle tematiche oggetto di indagine.

Il deputato MOLINARI, nell'esprimere ampio sostegno per le linee di attività che il Presidente ha illustrato, condivide a sua volta le priorità che sono state evidenziate nel corso del dibattito, concernenti la ricerca dei latitanti, le proiezioni internazionali della mafia, il contrasto sul piano economico e finanziario. Tutto ciò richiede un particolare sforzo sul versante della cooperazione e dell'assistenza giudiziaria internazionale; ma soprattutto il pericolo delle infiltrazioni criminali nell'economia richiede il passaggio, in termini di operatività della Commissione, da un piano meramente analitico ad un piano propositivo, finalizzato ad individuare soluzioni e progetti per una efficace attività di prevenzione.

La deputata Angela NAPOLI, unendosi alla condivisione ampiamente emersa nel dibattito sui contenuti della relazione del Presidente, desidera richiamare l'attenzione sulla necessità che la Commissione svolga il suo precipuo compito che non è quello di scrivere la storia della mafia, ma di sconfiggere le organizzazioni mafiose esistenti. Questo obiettivo può essere raggiunto partendo da un'attenta valutazione e da un approfondimento delle attuali caratteristiche del fenomeno mafioso. La Commissione antimafia ha sempre dimostrato la propria presenza nei territori più duramente colpiti dal fenomeno mafioso, dimostrandosi recettiva rispetto alle esigenze prospettate dalle comunità locali, ma è ora necessario che essa individui concreti strumenti di intervento, anche a rischio di misure impopolari, per dare risposte efficaci da tempo attese. Condivide quindi gli indirizzi fin qui prospettati, ma suggerisce di concentrare il lavoro su due livelli: quello della prevenzione e quello della repressione. Con riferimento al primo occorre approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso odierno, con riferimento ai legami interni e internazionali; occorre poi attivare quella cultura della legalità che è stata materia dello sportello scuola e volontariato; è necessario anche aggredire i patrimoni illeciti, affinando le procedure di sequestro e confisca e di affidamento dei beni mafiosi; infine occorre una particolare attenzione sul sistema bancario nel Mezzogiorno, per le sue sottili implicazioni con le tematiche del riciclaggio, dell'usura e del racket. Sul versante della repressione, oltre alle indagini sugli appalti, è necessario affrontare la valutazione di quelle sedi giudiziarie oggetto di ispezioni, delle quali non si conoscono ancora gli esiti. Conclude il proprio intervento con un appello a tutti i componenti della Commissione per trovare una forma di aiuto concreto per la gravissima situazione della Calabria, dove la criminalità organizzata, particolarmente ramificata, sta sfidando con atti intimidatori rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell'ordine e della magistratura.

Il PRESIDENTE, dichiarando chiuso il dibattito sulle sue comunicazioni, avverte che la sua replica si svolgerà nella seduta che sarà convocata martedì 19 febbraio e che al termine della stessa è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20,35.

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto deliberato nell'ufficio di presidenza del 31 gennaio 2002, acquisite le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l'infanzia potrà avvalersi della consulenza, a tempo parziale e per tre mesi, della dottoressa Maria Rita Parsi.

Ricorda che tale collaborazione è in particolar modo finalizzata a far sì che la Commissione possa attivamente contribuire alla fase preparatoria della sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20,40.

Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno.

La seduta inizia alle ore 20,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori – Audizione del dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e Internet

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, introduce l'audizione.

Il dottor Francesco VERDOLIVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva, con particolare riferimento al rapporto tra minori ed Internet.

Intervengono, quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il presidente Maria BURANI PROCACCINI, i senatori Piero PELLICINI (AN), Francesco CARELLA (Verdi-l'Ulivo) e Gaetano FASOLINO (FI) e il deputato Francesca MARTINI (LNP), ai quali risponde il dottor Francesco VERDOLIVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno.

Il dottor Francesco VERDOLIVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, chiede che la Commissione proceda in seduta segreta.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta dalle 21,30 alle 21,35).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Verdoliva ed i parlamentari intervenuti. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

43^a seduta

Presidenza del Presidente della Commissione PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per le politiche agricole Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14.

(1064) Conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo esprimendo delle perplessità sulla pertinenza del richiamo alle competenze regionali di cui all'articolo 6, comma 1, ed evidenziando l'esigenza di includere anche, all'articolo 2, a proposito delle somme dovute e non corrisposte dall'AGEA per le difficoltà di avvio di Agenda 2000 nel settore zootecnico, i versamenti da effettuare nei confronti degli allevatori in relazione alle richieste avanzate nella campagna 2000. Rilevando peraltro come le suddette considerazioni attengano prevalentemente a profili di merito, egli propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(962) Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in Menaggio

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI riferisce alla Sottocommissione proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 gennaio.

Il relatore BATTISTI ricorda di aver illustrato nella precedente seduta il provvedimento in titolo e sottolinea l'esigenza di precisare le disposizioni inerenti all'individuazione delle opere rivolte ovvero adatte ai minori, degli obblighi degli editori della stampa e della letteratura per l'infanzia e delle forme di pubblicità nociva per i minori di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 7 e 10. Egli propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dei suddetti articoli nei termini indicati.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

- (255) BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (379) MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale
- (623) TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (640) CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
- (658) CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale
- (660) MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Parere su testo unificato alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore BATTISTI, illustra il provvedimento in titolo rilevando come la tutela della salute figuri fra le materie di legislazione concorrente,

di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo egli riscontra l'esigenza di formulare le disposizioni del disegno di legge in titolo in termini di principi fondamentali – essendo per il resto riservata la potestà legislativa alle regioni – salvo che per gli eventuali profili attinenti alle materie di competenza esclusiva dello Stato, come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

A tale proposito il Relatore osserva, in particolare, che sarebbe opportuno valutare la possibilità di riformulare in termini di principi fondamentali le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, per ciò che attiene all'esigenza che le regioni si dotino di strutture di coordinamento e compensazione ed assicurino la presenza di centri ed aziende convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per la produzione di emoderivati, 9, comma 4, per quanto concerne il rimborso a carico delle regioni per le prestazioni di medicina trasfusionale erogate a favore dei pazienti ricoverati presso strutture sanitarie private in convenzione, 17, ridenominando eventualmente la rubrica «Competenze delle Regioni» in termini quali «Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale», 20, per quanto attiene all'istituzione, da parte delle Regioni, di centri competenti per le funzioni di coordinamento e compensazione, lasciando più ampi margini discrezionali alle Regioni in merito all'organizzazione dei suddetti centri, 22, comma 6, inerente all'individuazione dei centri autorizzati alla stipula delle convenzioni e 26, sui requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali delle strutture trasfusionali la cui istituzione sia di competenza regionale. Analoghe osservazioni sono riferibili agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, per ciò che attiene agli adempimenti di competenza regionale in merito alla definizione delle norme sulla qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, e 36, sul trasferimento alle aziende sanitarie, da parte delle Regioni, delle strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni dei donatori volontari o dalle strutture private.

Il Relatore ravvisa altresì l'esigenza di verificare che tutti gli adempimenti amministrativi ad opera del Ministero della Salute e di altre strutture centrali siano connessi all'espletamento di funzioni attinenti alle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. A tal fine andrebbero in particolare riesaminate le disposizioni inerenti ai decreti volti a disciplinare i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale e quelle dotate di frigoemoteca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, alla definizione dello schema tipo di convenzione fra regioni e associazioni di donatori volontari di sangue, di cui all'articolo 12, comma 4, al procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi in merito alla stipulazione delle suddette convenzioni, di cui all'articolo12, comma 7, alla nomina dei Commissari *ad acta*, qualora le regioni non provvedano all'istituzione di centri di coordinamento e compensazione, di cui all'articolo 20, comma 2, alla predisposizione dello schema tipo di convenzione

fra le regioni e le aziende per la lavorazione del plasma raccolto in Italia, di cui all'articolo 22, comma 2.

Egli segnala, infine, l'esigenza di verificare se l'istituzione di strutture di livello aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7 e all'articolo 10 non attenga a profili di competenza regionale che ne possano richiedere una diversa formulazione.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con le considerazioni del relatore sottolineando l'esigenza di prevenire forme di contenzioso fra lo Stato e le regioni in merito all'esercizio delle rispettive competenze.

Su proposta del presidente PASTORE la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole condizionato ad una riformulazione volta a: determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie per assicurare l'autosufficienza di sangue ed emoderivati, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione; a determinare i principi fondamentali sulla base dei quali le regioni adottano la disciplina puntuale, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; ridefinire l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 7, in termini conformi con quanto previsto in tema di rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione; a prevedere che lo schema tipo di convenzione e il decreto volto ad individuare i centri autorizzati alla stipula delle convenzioni per la produzione di emoderivati, di cui, rispettivamente, all'articolo 22, commi 2 e 6, siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per la rimanente parte del provvedimento la Sottocommissione conferisce inoltre mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La seduta termina alle ore 14,40.

ISTRUZIONE (7^{a})

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 2ª Commissione:

(234) GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(141) TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

(2^a - Giustizia) (13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).
- TOGNI ed altri. Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo (963).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- EUFEMI. Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
- BASSANINI e AMATO. Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
- BASSANINI ed altri. Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CONSOLO ed altri. Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- PASINATO ed altri. Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione Giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).

- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- PELLICINI ed altri. Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino (735).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).
- EUFEMI ed altri. Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù (62).
- GENTILE. Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
- CUTRUFO ed EUFEMI. Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini (49).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Misure contro la tratta di persone (885) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa).
- DE ZULUETA ed altri. Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 22).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

 Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

 COSSIGA. – Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito (975).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Unione nazionale incremento razze equine e della Guardia di Finanza.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di Direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo (n. 78).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina dell'Amministratore dell'Ente nazionale per le strade (n. 24).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/
 CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ZANOLETTI. Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
- GRECO. Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).

IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento:
- CARELLA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (Doc. XXII, n. 5).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- TOMASSINI. Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale. (379).
- TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).

- CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività
 del rapporto di lavoro (397).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARELLA. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- COZZOLINO e SERVELLO. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- TOMASSINI. Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizioni di rappresentanti dei sindacati Filcea, Uil-Cem e Femca.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TURRONI ed altri. Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia (141).
- BERGAMO. Salvaguardia di Venezia e della sua laguna (711).
- FALCIER ed altri. Legislazione speciale di Venezia (890).
- BASSO ed altri. Norme per la salvaguardia di Venezia (1070).
- II. Esame del disegno di legge:
- TREU ed altri. Norme per la tutela fisico-ambientale e lo sviluppo socio-economico della città di Venezia e della sua laguna (1133).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione del dottor Sergio Marelli, Presidente dell'Assemblea delle Organizzazioni non governative italiane (ONG).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/
 CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una

- procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (77).
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo (78).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

 Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 13,30

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 febbraio 2002, ore 14,15

Indagine conoscitiva

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa.